



TAI MILANO S.p.A.



Rev 3 Approvato dal Consiglio Di Amministrazione
di TAI MILANO S.p.A. il 26/10/2023

PREMESSA

La TAI MILANO S.p.A. è una società di diritto italiano che si occupa di ricerca, progettazione e produzione di Valvole di Sicurezza e ricambi per utilizzo nel settore Petrochimico, Navale e industriale; opera a Milano negli uffici di Via Petrella n. 21 e nello stabilimento sito in Guardamiglio (LO) avente caratteristiche produttivo – industriali.

Il management della Società, ha deciso di dotarsi di idoneo modello organizzativo, ex D. Lgs n.231/2001.

II regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni internazionali, che hanno visto l'Italia tra i soggetti firmatari, ha portato all'approvazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora in poi, per semplicità, Decreto), intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Tale provvedimento normativo ha introdotto nell'ordinamento italiano un complesso e innovativo sistema sanzionatorio, che prefigura forme di responsabilità di natura amministrativa in capo agli Enti come conseguenza della commissione di taluni reati, a condizione che l'illecito sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo e che autori ne siano:

1; soggetti che nella struttura organizzativa dell'Ente rivestono una posizione "apicale" (e cioè, ai sensi dell'art. 5 comma 1, le "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso*).

2: "*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza*" di questi ultimi.

Si tratta di una responsabilità che il legislatore definisce "amministrativa", ma che, in realtà, ha forti analogie con la responsabilità penale. Essa, infatti, sorge per effetto e come conseguenza della commissione di un reato (e non di un illecito amministrativo), il suo accertamento avviene nell'ambito di un procedimento penale, il provvedimento sanzionatorio è sempre un atto giurisdizionale (ad esempio: una sentenza) e, soprattutto, è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato, tanto che, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica, che ha commesso il reato, non sia imputabile, non sia stata individuata ovvero se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

L'obiettivo del legislatore quello di contrastare e prevenire la diffusione dei fenomeni della c.d. "criminalità economica", garantendo che l'Ente-non sia terreno di coltura di reati.

A tal fine, affinché si configuri la responsabilità dell'Ente, occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che costituisca manifestazione di un'espressa volontà o, quanto meno, che derivi da una colpa di organizzazione, intesa come carenza o mancata adozione dei presidi necessari

ad evitare la commissione dell'illecito medesimo.

Si ribadisce, peraltro, che è espressamente esclusa la responsabilità dell'Ente ove l'autore della violazione abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Come si è già evidenziato, i reati contemplati nel Decreto potranno venire in considerazione, comportando una responsabilità dell'Ente, nelle sole ipotesi in cui il soggetto apicale (o il collaboratore di costui) abbia agito non per arrecare a sé o ad altri un vantaggio (eventualmente in danno dell'Ente), ma nell'interesse, esclusivo" o concorrente, dell'Ente medesimo.

Il catalogo dei reati, che prevedeva inizialmente solamente alcuni delitti commessi contro la Pubblica Amministrazione, nel corso degli anni, sulla scorta di nuove Convenzioni internazionali firmate dal nostro paese, è stato ampliato attraverso l'introduzione di nuove norme (art. 25 *bis*, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 e 25 *octies*) dapprima dal decreto legge 25.09.2001 n. 350 (convertito nella legge 23.11.2001 n. 409) e, successivamente, dal decreto legislativo 11.04.2002 n. 61, dalla legge 14.01.2003 n. 7, dalla legge 11.08.2003 n. 228, dalla legge 18.04.2005 n. 62, dalla legge 09.01.2006 n. 7, dalla legge 03.08.2007 n. 123, dal decreto legislativo 21.11.2007 n. 231, dalla legge 18.03.2008 n. 48, dal decreto legislativo 09.04.2008 n. 81, dalla legge 15.07.2009 n. 94, dalla legge 23.07.2009 n. 99, dalla legge 03.08.2009 n. 116, dal decreto legislativo 7.07.2011 n.121, dal decreto legislativo 16.07.2012 n.109 e da ultimo dalla legge 186 del 2014, che ha introdotto il reato di "autoriciclaggio, dal decreto legislativo n.38 15.03.2017 relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Peraltro, se la linea seguita dal legislatore italiano è quella di vedere la disciplina in materia di illeciti a carico degli Enti come strettamente connessa agli obblighi internazionali assunti dallo Stato, inevitabili saranno ulteriori estensioni della responsabilità degli Enti (ad esempio in materia di reati di stupefacenti o **di illeciti fiscali**). L'indicazione dei reati sopra esposta deve ritenersi, dunque, in costante movimento e perciò suscettibile di ulteriori modifiche, in ragione del continuo adeguamento della normativa interna a quella internazionale e, nella specie, comunitaria.

Le sanzioni previste per i casi in cui sia accertata la responsabilità dell'Ente sono particolarmente rigorose. E' prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive (tra le quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con la possibilità di revoca di quelli già concessi o il divieto di pubblicizzare beni o servizi), nonché la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni (pecuniarie e interdittive) possono trovare applicazione, sia pur in forma ridotta (con riguardo all'importo ed alla durata), anche in relazione alla commissione dei reati nella forma del tentativo, salvo che l'Ente abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento: in tal caso l'Ente può andare immune da qualsiasi conseguenza.

Il giudice può disporre, poi, con le modalità previste dal codice di procedura penale, il sequestro del prezzo o del profitto del reato, finalizzato alla confisca, se, al termine del processo, sarà pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'Ente medesimo. Inoltre, ove vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato, il Pubblico Ministero può richiedere, in ogni stato e grado del processo, il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili dell'Ente o delle somme o cose ad esso dovute.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, che rende possibile l'applicazione delle sanzioni indicate, si fonda dunque su una colpa "di organizzazione": in altri termini, l'Ente è ritenuto corresponsabile del reato commesso dal suo esponente se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per il controllo del corretto svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti (per esempio, la contrattazione con la Pubblica Amministrazione o, come si vedrà più avanti, gli illeciti in materia di tutela della salute dei lavoratori).

A fronte di un sistema sanzionatorio tanto rigoroso, l'art. 6 comma 1 del Decreto esclude, tuttavia, la responsabilità dell'Ente laddove, tra l'altro, lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ed abbia altresì affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne il loro periodico aggiornamento.

Secondo quanto previsto dell'art. 6 comma 2 del Decreto, il Modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Tali modelli, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del decreto, possono essere adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli Enti.

L'attuazione del Decreto Legislativo n. 231/2001

Ancorché il Decreto non preveda l'obbligatorietà del Modello, ritenendolo solamente facoltativo, la TAI MILANO S.p.A. (d'ora in poi, per semplicità, la Società), sulla scorta dell'esigenza di operare in un contesto di trasparenza e correttezza ed al fine di scongiurare, per quanto possibile, ogni eventuale comportamento illecito da parte dei propri rappresentanti, ha deciso di procedere all'adozione di un apposito Modello.

Il Modello organizzativo e di gestione è stato predisposto avendo come riferimento, oltre alle prescrizioni del Decreto, anche la giurisprudenza sino ad oggi formatasi.

Il presente Modello verrà adottato dal Consiglio di amministrazione con apposita delibera. Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di amministrazione, nel varare il Modello, affiderà ad un organo collegiale l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo interno (Organismo di Vigilanza, d'ora in poi, per semplicità, OdV), con autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso.

La Società ritiene, infatti, che, per assicurare l'efficacia di quanto previsto nel Decreto, sia necessario separare le funzioni operative e quelle di controllo, evitando in questo modo ogni possibile situazioni di conflitto di interesse.

DESTINATARI DEL MODELLO

I destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti gli esponenti della Società: i soci, gli amministratori e i membri degli altri organi sociali.

Sono altresì destinatari del Modello - tenuti, quindi, al rispetto dei suoi contenuti

- I collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti nonché tutti gli eventuali partners commerciali e/o industriali.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Premessa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto disciplinano in quali casi l'Ente non risponde del reato commesso dai soggetti di cui all'art. 5. Da tali norme, emerge una differenza di disciplina, e di regime probatorio, tra i reati commessi da soggetti in posizione apicale (organi sociali e dirigenti) e quelli commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede, infatti, che l'Ente non risponda dei reati commessi dai soggetti apicali se dimostra che:

l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al numero 2.

Secondo l'art. 7, per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente risponde, invece, solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (ma, in tale ipotesi, l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, tali obblighi si presuppongono osservati se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, quindi, modelli organizzativi distinti in relazione alle qualità dei soggetti che possono commettere i reati. Tuttavia, la natura dei reati considerati e le caratteristiche dell'attività svolta dalla Società, non sembrano consentire una netta distinzione tra ipotesi delittuose la cui commissione sia più facilmente ipotizzabile nell'ambito dell'attività dei soggetti apicali, piuttosto che dei soggetti loro sottoposti.

Fanno eccezione taluni dei reati societari contemplati dal Decreto, che, essendo reati "propri", possono essere commessi solo da determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, revisori, soci conferenti). Va peraltro rilevato che l'art 2639 e.e. equipara «*al soggetto formalmente provvisto della qualifica soggettiva o titolare della funzione prevista dalla legge*», sia chi svolge la stessa funzione, anche se diversamente qualificata (si pensi ad esempio, ai membri del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza nel sistema di amministrazione dualistico di cui agli artt. 2409 *octies* e ss. e.e.), sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (è il caso, ad esempio, degli amministratori di fatto, che sebbene non siano stati nominati o siano stati invalidamente nominati, operano tuttavia al pari di un vero e proprio amministratore).

Alla luce di queste considerazioni, la Società ha ritenuto che un Modello di organizzazione, gestione e controllo che si proponga, in linea con quanto previsto dal Decreto, l'obiettivo di prevenire con ragionevole certezza anche la commissione di questa tipologia di reati, debba prendere in considerazione tutte le ipotesi disciplinate dal Decreto medesimo, nonché l'intero processo che porta alla formazione dei documenti rilevanti ai fini dei reati societari (bilanci, relazioni ecc.) sino alla loro sottoposizione all'assemblea dei soci ed eventualmente ad altri soggetti, in modo tale da poter definire specifici meccanismi, procedure e protocolli di prevenzione e controllo.

Funzione ed obiettivi del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello si configurano quali strumenti idonei a beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto e consentono alla Società di costruire un assetto di "*corporate governance*" utile, secondo una prospettiva più ampia di etica dell'impresa, a contenere il rischio di commissione di reati.

Obiettivo del Modello è, dunque, l'attuazione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo (preventive e successive), per contrastare efficacemente il rischio di commissione di reati, mediante l'identificazione delle attività a rischio e la loro necessaria regolamentazione.

Di riflesso, le regole di cui al presente Modello si propongono, per un verso, di rendere consapevole il potenziale autore dei reati della loro illiceità e dell'atteggiamento di sfavore che la Società riconduce a tali comportamenti, anche laddove ne possa trarre un vantaggio e, per altro verso, di consentire alla Società medesima di intervenire tempestivamente per prevenire od impedire la perpetrazione di tali illeciti, in virtù di un monitoraggio sistematico delle attività e dei processi a rischio.

Tra gli obiettivi del Modello vi è, pertanto, quello di sensibilizzare sia i soggetti apicali, sia i soggetti sottoposti all'altrui direzione, in merito alla rilevanza della normativa in esame, rendendoli consapevoli che, in caso di condotte non conformi alle previsioni del Modello, alle norme e procedure associative, alle leggi e ai regolamenti applicabili, gli stessi potrebbero incorrere in sanzioni - secondo la disciplina contenuta nel presente documento - e, ferme restando le eventuali responsabilità penali personali, anche la Società potrebbe andare incontro a responsabilità, ai sensi del Decreto, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive.

Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una “Parte generale” e di più “Parti Speciali”,
Redatte in relazione alle tipologie di reati presi in considerazione da Decreto, con riguardo specifico a quelle rilevanti a seguito dell'analisi preliminare dei rischi già effettuata, e alle interviste già svolte - presso la sede della Società - con l'Amministratore delegato e una selezione di dipendenti della stessa. Come si è già accennato, il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come reati suscettibili di determinare l'applicazione di sanzioni anche a carico dell'Ente, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25). Successivi interventi legislativi hanno provocato un allargamento dello spettro dei reati per i quali può configurarsi la responsabilità amministrativa dell'Ente e non può escludersi che altri interventi siano destinati a prendere corpo in un futuro più o meno prossimo. Per questa ragione, il Consiglio di amministrazione - anche su proposta dell'OdV - avrà il potere di adottare apposite delibere per l'integrazione del Modello, con l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative alle tipologie di reati che, per effetto di eventuali e futuri interventi normativi, dovessero essere inseriti o comunque collegati all'ambito di applicazione del d. lgs. 231/2001.

Parte generale

Secondo l'art. 6, terzo comma, del Decreto, la Parte generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

Individuazione e mappature dei rischi

L'art 6 comma 2 lett a) del Decreto richiede, anzitutto, che il Modello provveda alla cosiddetta Mappatura dei rischi. E' necessaria in altri termini, l'analisi dell'attività sociale e l'individuazione, al suo interno, delle fasi operative o decisionali che comportano una possibilità di commissione di atti illeciti.

La mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, dovrà essere sottoposta a una continuativa attività di controllo e revisione, da parte dell'OdV, e dovrà essere costantemente aggiornata, anche in ragione dei mutamenti strutturali o di attività che la Società dovesse trovarsi ad affrontare.

Articolazione di un Sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art 6 comma 2 lett b) del decreto una volta compiuta l'analisi e la selezione delle aree di rischio, nell'ambito della complessiva attività, è necessario prevedere specifici protocolli, diretti a

programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle aree in questione.

Le singole parti Speciali, dunque, per questi ambiti di attività, dovranno stabilire specifiche misure e procedure (quali, per esempio, la separazione tra funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale a rischio, specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione per le fasi maggiormente sensibili) in grado di prevenire o, quanto meno, di ridurre fortemente il rischio di commissione di reati.

Al di là delle descritte procedure, che operano *ex ante*, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controlli *ex post*).

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza dovrà, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione - da parte dell'OdV - e dovranno essere immediatamente proposti e realizzati i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che si renderanno di volta in volta necessarie.

Designazione dell'organismo di vigilanza

Terza finalità della parte Generale è l'individuazione di un autonomo organismo interno di vigilanza, al quale spetta il compito di:

controllare periodicamente il rispetto delle prescrizioni del Modello da parte degli amministratori, dei soci e di ogni altro soggetto tenuto alla sua osservanza;

valutare in maniera costante e continuativa l'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle disposizioni del Modello;

proporre al Consiglio di amministrazione l'adozione di tutte le modifiche e i miglioramenti del Modello che si reputino necessari.

L'organo in parola è collegiale, interno alla Società, ma del tutto autonomo e indipendente e assume il nome di Organismo di Vigilanza (di seguito: OdV).

ADOZIONE DEL MODELLO

Approvazione del Modello

Il Modello deve essere approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società.

Modifiche e integrazioni

Il presente Modello è atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera) del Decreto: le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso potranno essere operate eventualmente su proposta dell'OdV - solo dal Consiglio di amministrazione.

E' riconosciuto potere tanto al presidente, quanto a ciascun consigliere, di riferire al Consiglio di amministrazione, ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario, in ordine alle eventuali modifiche da apportare al Modello. Analogo potere di sollecitazione è riconosciuto ad ogni membro dell'OdV.

PARTE GENERALE

MAPPATURA DEI RISCHI

A seguito dell'analisi preliminare dell'intera attività societaria, e dell'acquisizione di dettagliate informazioni sull'operatività della medesima - anche nel corso delle interviste svolte con l'Amministratore delegato e una selezione di dipendenti - vengono qui di seguito individuate le varie aree in relazione alle quali lo svolgimento dell'attività aziendale può dar luogo alla commissione di uno o più reati tra quelli previsti dal Decreto , con conseguente possibile responsabilità di natura amministrativa in capo all'Ente

Aree di attività a rischio di commissione reati contro la Pubblica Amministrazione

Le attività che, implicando un rapporto tra esponenti della società e soggetti pubblici, presentano un rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- > gestione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici;
- > gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali relativi ai rapporti di cui al punto precedente;
- > gestione di rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, e licenze funzionali allo svolgimento di attività aziendali;
- > gestione di rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o qualsiasi altra erogazione da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- > ogni altra richiesta a soggetti pubblici di provvedimenti amministrativi funzionali allo svolgimento delle attività;
- > ogni altro adempimento presso soggetti pubblici, quali comunicazioni dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e successive verifiche e accertamenti;
- > controlli, ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici che esercitino attività di vigilanza su attività disciplinate da leggi e regolamenti;
- > controlli sulla predisposizione di dichiarazioni dei redditi e su altre dichiarazioni per la liquidazione dei tributi;
- > controlli degli enti competenti sul regolare assolvimento, da parte della società, degli obblighi previdenziali dei propri dipendenti;
- > controlli degli enti competenti sul rispetto delle normative in tema di igiene e di sicurezza dei

luoghi di lavoro;

- > controlli degli enti competenti sul rispetto delle normative in tema di assunzione dei lavoratori dipendenti;
- > gestione di procedimenti giudiziari (in relazione al rischio di commissione del reato di conuzione in atti giudiziari);

Aree di attività a rischio di commissione di reati societari (ivi ricompreso l'art.2635, III comma, e.e. - c.d. "corruzione fra privati").

Le attività della Società che, invece, presentano un rischio in relazione ai reati societari sono:

- > redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali;
- > gestione dei rapporti tra la Società e il Collegio Sindacale;
- > rapporti con Organi di Vigilanza;
- > operazioni sul capitale;
- > comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
- > gestione contrattualistica con clienti privati.

Aree di attività a rischio di commissione di reati in tema di tutela della salute dei lavoratori.

Le attività della Società che presentano un rischio in relazione ai reati in questione sono tutte quelle attinenti all'esercizio stesso dell'impresa, con particolare riguardo ai processi produttivi inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro descritti in procedure emanate ad adempimento della norma UNI EN ISO 45001.

Si tratta, in sostanza, di quegli stessi ambiti che rilevano ai fini del rispetto dei doveri derivanti dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, in tema di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro, cui si fa espresso rimando.

Aree di attività a rischio di commissione di reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le attività della Società che presentano un rischio in relazione ai reati in questione sono quelle che comportano l'incasso di somme di denaro da parte di soggetti terzi o, comunque, la ricezione di beni o altre utilità da parte di soggetti con cui la Società intrattiene rapporti" ·di· natura economica. Quanto all'autoriciclaggio, teoricamente qualsivoglia ingresso, in Società, di somme di denaro che possano dirsi "frutto" di delitto potrebbe creare una specifica area di rischio, qualora a tali introiti si accompagnino attività volte ad ostacolare - concretamente - l'identificazione della provenienza (nel qual caso delittuosa) del denaro in questione.

Possono costituire fonte di responsabilità per l'Ente le seguenti operazioni:

- > incasso di somme di denaro in contante;
- > incasso di somme di denaro da soggetti interposti;
- > ricezione di beni, macchinari e/o materie prime che presentino un prezzo visibilmente inferiore a quello corrente di mercato;
- > ricezione di beni, macchinari e/o materie prime che presentino condizioni di confezionamento non conformi alla norma;
- > creazione di fondi originati da ipotesi di illeciti tributari (attività elusiva, frodi fiscali, fatturazione per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, etc):
- > ingressi di capitali in azienda (aumenti di capitale, finanziamento soci_ etc.) la cui provenienza non risulti adeguatamente tracciata,

Aree di attività a rischio di commissione di reati per via telematica.

Allo stato, in considerazione dell'oggetto sociale, della struttura e dell'organizzazione del lavoro della Società, non si individuano aree di attività a rischio di commissione dei reati in oggetto.

Aree di attività a rischio di commissione di reati di criminalità organizzata.

Allo stato, in considerazione dell'oggetto sociale, della struttura e dell'organizzazione del lavoro della Società, non si individuano aree di attività a rischio di commissione dei reati in oggetto.

Aree di attività a rischio di commissione di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Allo stato, in considerazione dell'oggetto sociale, della struttura e dell'organizzazione del lavoro della Società, non si individuano specifiche aree di attività a rischio di commissione dei reati in oggetto.

Aree di attività a rischio di commissione di reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni, nonché di reati contro l'industria e il commercio.

Allo stato, in considerazione dell'oggetto sociale, della struttura e dell'organizzazione del lavoro della Società, non si individuano specifiche aree di attività a rischio di commissione dei reati in oggetto.

Aree di attività a rischio di commissione di reati in materia di violazione del diritto d'autore.

Le attività della Società che possono determinare un rischio in relazione ai reati in questione sono tutte quelle che comportano o comunque prevedono l'utilizzo di programmi per i computers (o per altri sistemi informatici). Così, ad esempio:

- > la gestione della contabilità;
- > la gestione degli acquisiti e del magazzino;
- > la gestione delle operazioni commerciali;
- > l'utilizzo di programmi grafici per la creazione dei modelli;
- > ogni altra attività che venga comunemente svolta attraverso software installati su pc.

Possono costituire fonte di responsabilità per la Società condotte quali:

- > l'installazione sui computers aziendali di programmi privi di regolare licenza;
- > la duplicazione illecita di programmi, in violazione delle norme sul diritto d'autore.

Aree di attività a rischio di commissione di reati di reticenza o di dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Allo stato, in considerazione dell'oggetto sociale, della struttura e dell'organizzazione del lavoro della Società, non si individuano aree di attività a rischio di commissione dei reati in oggetto.

Aree di attività a rischio di commissione di reati in materia di tutela dell'ambiente.

Le attività della Società che presentano un rischio in relazione ai reati in questione sono tutte quelle attinenti all'esercizio stesso dell'impresa, con particolare riguardo ai processi produttivi inerenti i vari impatti ambientali descritti in procedure dette dal Sistema Gestione ambiente UNI EN ISO 14001.

Si tratta, in sostanza, di quegli stessi ambiti che rilevano ai fini del rispetto dei doveri derivanti dal decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni, in tema di norme in materia ambientale, cui si fa espresso rimando.

Aree di attività a rischio di commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico.

Le attività "tipiche" della Società non presentano alcuno specifico rischio in relazione ai reati in questione.

Aree di attività a rischio di commissione di delitti contro la persona o la personalità individuale.

Le attività "tipiche" della Società non presentano alcuno specifico rischio in relazione ai reati in questione.

Aree di attività a rischio di commissione di abusi di mercato.

Le attività "tipiche" della Società non presentano alcuno specifico rischio in relazione al reato in questione.

Aree di attività a rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La Società impiega dipendenti totalmente in regola con la vigente normativa e, per tanto, non si presenta alcuno specifico rischio in relazione al reato in questione.

Aree di attività a rischio di commissione del reato di razzismo e Xenofobia

Le attività "tipiche" della Società non presentano alcuno specifico rischio in relazione ai reati in questione.

L'ORGANISMO DIVIGILANZA (OdV)

Identificazione dell'OdV

L'art. 6 comma 1 del Decreto prevede che l'Ente possa andare esente da responsabilità se prova, tra l'altro, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'OdV è un organo composto da uno a tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente.

I membri dell'OdV devono essere scelti tra soggetti dotati di comprovata competenza (in ambito legale o amministrativo-gestionale o sicurezza sul lavoro), professionalità e onorabilità.

Almeno un membro dell'OdV deve essere esterno alla Società: non deve esserne dipendente e non deve avere alcun rapporto di natura professionale con la Società.

L'OdV è nominato dal Consiglio di amministrazione e resta in carica per 3 anni decorrenti dalla data effettiva di nomina e si intenderà rinnovato nelle proprie funzioni se non vi sarà, alla scadenza del mandato, diversa delibera del Consiglio medesimo o se non interverrà il recesso da parte dei componenti.

I membri dell'OdV non possono comunque ricoprire tale incarico per più di cinque mandati.

I membri dell'OdV non possono essere revocati se non per giusta causa. A tale proposito, per giusta

causa di revoca deve intendersi:

- > un grave inadempimento dei propri doveri, così come definito nel Modello (ad esempio, il mancato assolvimento dei compiti di controllo e verifica propri dell'OdV, ovvero la sua prolungata inattività);
- > una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. d) del Decreto;
- > un provvedimento di condanna emessa nei confronti di uno dei membri dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero un reato della stessa indole, tale comunque da far venire meno il requisito dell'onorabilità;
- > la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al Modello.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'OdV, il Consiglio di amministrazione provvede immediatamente a nominare un nuovo OdV.

I membri dell'OdV possono recedere dalla carica, per motivate ragioni di opportunità o di incompatibilità sopravvenuta, con preavviso da comunicare per iscritto alla Società almeno dieci giorni prima dell'effettiva cessazione dall'incarico. È comunque data facoltà di recesso, da comunicare nel medesimo termine, alla naturale scadenza del mandato triennale.

In caso di revoca, recesso o comunque cessazione del rapporto di uno dei componenti dell'OdV nel corso del mandato, l'intero OdV decade automaticamente ed il Consiglio di amministrazione provvede senza indugio, e comunque entro dieci giorni dalla *vacatio*, alla nuova nomina dell'OdV.

Sono da ritenersi cause di ineleggibilità a membro dell'OdV, l'aver riportato una sentenza penale di condanna PAssata in giudicato che abbia comportato l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, nonché l'aver riportato una condanna, ancorché non ancora PAssata in giudicato, per uno dei reati di cui al Decreto n. 231/01.

I membri, uno dei quali sarà nominato Presidente, dell'OdV non dovranno avere e/o aver avuto rapporti economici e commerciali con la Società (fatta eccezione per I membri del collegio sindacale come previsto dalla normativa) e non potranno essere legati da vincoli di affinità o parentela con soggetti che rivestano funzioni apicali in seno alla medesima. Il Presidente dovrà essere un professionista esterno, esperto in ambito legale, procedure dei controlli interni e valutazione dei rischi.

All'atto della elezione, i soggetti nominati rilasceranno apposita dichiarazione di non trovarsi in alcune delle cause di ineleggibilità indicate.

Successivamente alla propria elezione, peraltro, il Costituito Odv si doterà di regolamento operativo, approvato all'unanimità ed inviato al Cda per opportuna conoscenza.

Prerogative e risorse dell'OdV

Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'OdV ha piena autonomia organizzativa e finanziaria.

A tal fine, all'inizio di ogni esercizio sociale, l'OdV concorda con il Consiglio di amministrazione la misura delle risorse necessarie alla sua attività. La gestione, l'utilizzazione e la destinazione di queste sono poi decise dall'OdV in modo totalmente autonomo e indipendente.

L'OdV potrà avvalersi della eventuale collaborazione di soggetti appartenenti alla Società, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche.

In casi di particolare necessità, l'OdV avrà la facoltà di avvalersi della consulenza di professionisti esterni (il *budget* annuale degli onorari dei predetti verrà determinato, in sede di Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'approvazione del presente modello), ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa;

sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

sull'opportunità di aggiornamento delle disposizioni e delle norme di comportamento del Modello.

In particolare, l'OdV realizzerà le predette finalità attraverso:

- > l'attivazione e l'effettuazione di ogni attività di controllo ritenuta opportuna;
- > ricognizioni dell'attività della Società, ai fini dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio;
- > l'attuazione di ogni idonea iniziativa volta a consentire la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte degli esponenti della Società, dei soci, dei dipendenti e di eventuali collaboratori esterni;
- > la raccolta, l'elaborazione e la conservazione delle informazioni di cui è destinatario, secondo le norme del Modello;
- > il coordinamento con le altre funzioni aziendali;
- > l'accertamento di ogni possibile violazione delle prescrizioni del presente Modello e/o del Decreto e la proposta di eventuali sanzioni disciplinari;

- > la segnalazione al Consiglio di amministrazione di eventuali carenze del Modello e la conseguente proposta di ogni opportuna modifica o miglioramento;
- > la raccolta di segnalazione di comportamenti o situazioni in contrasto con le previsioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di ogni circostanza potenzialmente in grado di favorire o rendere comunque possibile la commissione di reati o relative a reati già commessi;
- > ogni altro controllo periodico o mirato sul concreto svolgimento di singole operazioni

FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

Obblighi informativi nei confronti dell'OdV

L' art. 6 D.Lgs. 231/2001 del Decreto stabilisce che i Modelli di organizzazione e di gestione devono prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, cioè dell'OdV. Si evidenzia che il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali ("Decreto") modificando parzialmente l'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 introducendo in tale contesto normativo i principi recepiti dal Decreto “Whistleblowing”.

Oltre all'eventuale documentazione espressamente indicata da ogni singola parte Speciale del Modello, dovrà essere, pertanto, portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, preveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso o alla commissione di attività illecite.

Dovranno sempre essere comunicate all'OdV tutte le informazioni riguardanti:

- > le richieste di assistenza legale inoltrate dai soci nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati richiamati dal Modello;
- > i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati richiamati dal Modello;
- > i procedimenti disciplinari svolti ed eventuali sanzioni irrogate;
- > la richiesta, l'erogazione e la utilizzazione di finanziamenti pubblici (per un importo superiore ad Euro 10.000) di qualsiasi natura;

> ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società, laddove possano costituire possibile indice dell'eventuale commissione di reati, anche se non rilevanti ai fini del Decreto (quali, ad esempio, la frode fiscale);

> ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nelle modalità di pagamento delle fatture emesse dalla Società o nelle forniture alla Società di materie prime, beni e/o macchinari da parte di soggetti terzi, laddove possano costituire possibile indice dell'eventuale commissione di reati, quali la ricettazione, il riciclaggio

Il Consiglio di amministrazione e gli altri organi sociali sono tenuti a dare piena informazione all'OdV sulle questioni che rientrano nella competenza di quest'ultimo.

I soci e gli esponenti della Società sono tenuti a dare pronta notizia all'OdV di ogni anomalia eventualmente rilevata nello svolgimento dell'attività aziendale, in relazione alle attività di rischio, nonché delle successive misure eventualmente assunte.

Gli stessi esponenti interni, poi, dovranno dare pronta comunicazione all'OdV di ogni segnalazione da parte dei soci o dei dipendenti relativa ad anomalie nelle attività di rischio e comunque relativa ad episodi e situazioni che possono lasciar supporre la commissione di attività illecite e la violazioni delle norme del presente Modello da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del Decreto (cioè da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e/o direzione della Società o delle persone sottoposte alla direzioni di questi ultimi).

Ogni socio dovrà altresì comunicare, sempre in forma scritta e non anonima, con garanzia di piena riservatezza, ogni ulteriore informazione relativa a possibili anomalie interne o attività illecite.

L'OdV potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, non anonime e riservate, provenienti da terzi e così pure potrà richiedere ad ogni esponente della Società qualsiasi genere di informazione e/o documentazione utile alla propria attività di verifica e controllo. Il soggetto richiesto dovrà ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga loro dall'OdV.

L'OdV può richiedere al Consiglio di amministrazione l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione individuati.

Obblighi informativi dell'OdV nei confronti degli organi societari

L' OdV provvederà a informare, con una relazione annuale, il Consiglio di amministrazione in merito alla propria attività di vigilanza, indicando eventuali situazioni anomale rilevate nel corso dell'anno e formulando ogni eventuale proposte di miglioramento dell'organizzazione aziendale o di parti del Modello al fine di una migliore prevenzione del rischio di commissione

dei reati previsti dal Decreto.

Il Consiglio di amministrazione e il suo presidente hanno facoltà di convocare in qualunque momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione di predetto organo per motivi urgenti.

SISTEMA DISCIPLINARE

Principi generali

Alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, elemento fondamentale per l'effettività del Modello è la previsione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta da esso imposte, ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto medesimo.

La predisposizione di adeguate misure disciplinari volte a prevenire e, ove necessario, a sanzionare le eventuali violazioni delle regole di cui al presente Modello, costituisce, infatti, parte integrante e fondamentale del Modello stesso e ha lo scopo di garantirne l'effettività.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Le sanzioni disciplinari verranno commisurate al livello di responsabilità dell'autore dell'infrazione, all'eventuale sussistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, alla gravità del suo comportamento, nonché all'intenzionalità dello stesso.

Costituiscono violazione, sanzionabile dal punto di vista disciplinare, i seguenti comportamenti (il cui elenco non esaurisce, peraltro, le ipotesi di illecito disciplinare):

};>- mancato rispetto delle regole generali di comportamento e delle procedure previste dal Modello, anche se realizzato con condotte omissive e in concorso con altri;

};>- redazione, anche in concorso con altri, di documentazione sociale incompleta o non veritiera;

};>- agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione, da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;

};>- omessa redazione della documentazione prevista dalla procedure;

};>- violazione o elusione dei sistemi di controllo previsti dal Modello, effettuata in qualsiasi modo, compresa la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente le procedure, l'ostacolo ai controlli o l'impedimento, opposto ai soggetti preposti alle funzioni di controllo, all'accesso alla documentazione;

> ogni altro comportamento, commissivo od omissivo, che leda o metta in pericolo

l'interesse della Società all'efficace attuazione del Modello.

La violazione delle prescrizioni del Modello può comportare, altresì, l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili dei comportamenti non conformi al Modello stesso.

Di ogni violazione del Modello, che possa determinare l'applicazione di una sanzione disciplinare, deve essere data notizia all'OdV, salvo che la violazione sia stata rilevata dallo stesso.

All'OdV è riconosciuto, comunque, il potere di proporre l'assunzione delle misure disciplinari.

Sanzioni nei confronti dei soci

I comportamenti tenuti dai soci in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei soci rientrano tra quelle da eventuali normative speciali applicabili.

Le sanzioni saranno disposte dal Consiglio di amministrazione, previa eventuale proposta dell'OdV, che dovrà comunque essere informato dell'avvenuta applicazione della sanzione disciplinare.

Misure nei confronti degli Amministratori e dei dipendenti

In caso di violazioni del Modello da parte degli Amministratori, l'OdV informerà l'intero Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale della Società, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In caso di adozione di sanzioni disciplinari, dovrà comunque esserne data informazione all'OdV.

Misure nei confronti di Collaboratori esterni e partner

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da partners industriali e/o commerciali, che si ponga in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e sia comunque tale da comportare il rischio di commissione di uno dei reati di cui al Decreto, potrà determinare, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento da

parte della Società, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società medesima, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure cautelari e delle sanzioni previste dal Decreto.

Di ogni iniziativa di carattere disciplinata adottata nei confronti di collaboratori e/o partners, dovrà essere data comunicazione all'OdV.

DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO NELLA SOCIETA'

Formazione del personale

Al fine di assicurare la più ampia efficacia al presente Modello, l'OdV provvederà a diffondere all'interno della Società la conoscenza del Modello e delle sue prescrizioni, mediante la diffusione del testo su supporto cartaceo o informatico, nonché attraverso ogni altra idonea iniziativa di informazione e sensibilizzazione.

Allo stesso modo, provvederà alla diffusione di tutte le integrazioni e modifiche che nel tempo saranno applicate al Modello.

Tali attività informative dell'OdV devono essere in grado di:

escludere che qualsiasi soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza del presente Modello;

evitare che eventuali reati possano essere causati da errori umani, dovuti anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle prescrizioni del presente Modello.

A tal fine, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua, in modo da consentire a tutti i soci, gli esponenti e i dipendenti della Società di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizione di rispettarle.

L' OdV verificherà, anche con metodi a campione, che la conoscenza del Modello abbia effettivamente raggiunto tutti i suoi destinatari all'interno della Società.

Informazione dei collaboratori esterni e dei partners

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partners* commerciali e/o industriali, nonché tra i collaboratori esterni, che non siano dipendenti della medesima. Questi saranno informati sul contenuto del Modello, anche per estratto, fin dal principio del rapporto professionale o commerciale.

VERIFICHE PERIODICHE

L'OdV è tenuto a compiere verifiche periodiche volte in particolare a:

- > vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte di tutti i soggetti che operano all'interno della Società e per conto della medesima;
- > trarre ogni utile informazione per la eventuale formulazione di proposte in ordine all'aggiornamento del Modello;
- > accertare la reale idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati;

Tale obiettivo può essere perseguito attraverso la verifica, anche su base campionaria, delle attività a rischio e delle operazioni a rischio.

Inoltre, l'OdV procede ad una analisi di tutte le segnalazioni ricevute, degli eventi ritenuti rischiosi e delle iniziative di informazione e formazione poste in essere per diffondere, a tutti i livelli aziendali, la consapevolezza delle previsioni del Decreto e del presente Modello.

Gli esiti delle verifiche espletate e le eventuali criticità rilevate devono essere riferite al Consiglio di amministrazione, in occasione della prima riunione di quest'ultimo, indicando, se del caso, gli eventuali adeguamenti da effettuare.

In definitiva, quanto ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'OdV dall'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, il Modello stesso sarà soggetto a due tipi di verifiche:

sugli atti, onde riscontrare la concreta applicazione delle disposizioni e delle misure del Modello ai principali atti posti in essere dalla Società, nonché ai contratti di maggior rilevanza conclusi dalla medesima;

sulle procedure, onde accertare l'effettivo funzionamento del Modello e delle misure da esso individuate.

PRIMA

PARTE SPECIALE

(Reati contro la PA)

LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Artt. 24 e 25 del d. lgs. n. 231/01)

Gli art. 24 e 25 del Decreto individuano diverse fattispecie di reato che possono essere realizzate nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

E' opportuno, anzitutto, che il Modello indichi tali reati e li descriva a tutti i suoi Destinatari.

Nota Introduttiva: la nozione di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio"

Per meglio comprendere i contorni di alcune delle fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, è opportuno svolgere alcuni cenni in ordine alla qualifica soggettiva e alla relativa definizione - ai fini penalistici - di "pubblico ufficiale" e di "incaricato di pubblico servizio".

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare la volontà dello Stato o di un Ente pubblico, esplicando mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

L'incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.), invece, è colui che agisce nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza esercitare i poteri tipici di quest'ultima e sempre che non svolga semplici mansioni di ordine, né presti opera meramente materiale.

Anche se, evidentemente, non è questa la sede per dare spazio all'ampio dibattito giurisprudenziale e

dottrinale che si è sviluppato sul tema, si deve comunque sottolineare che, di norma, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti - pubblici dipendenti o privati - che possono o devono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

Facendo richiamo alla casistica elaborata dalla giurisprudenza, sono stati considerati - ad esempio - pubblici ufficiali, nell'esercizio delle proprie funzioni: il curatore fallimentare, il commissario di una grande impresa in crisi sottoposta ad amministrazione straordinaria, il liquidatore, il notaio nell'esercizio del suo potere certificativo ed in tutta la sua attività diretta alla formazione di atti pubblici, il privato delegato dall'Ente impositore alla riscossione dei tributi, il professionista incaricato della direzione dei lavori per un'opera pubblica, l'agente di polizia di stato, la guardia giurata, l'insegnante di scuola statale, legalmente riconosciuta o parificata, il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il dipendente comunale.

Assume, invece, la qualità di incaricato di pubblico servizio colui il quale, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione (che si espleta, cioè, attraverso norme di diritto pubblico ed atti autoritativi) manca dei poteri tipici di questa, purché non svolga semplici mansioni d'ordine, né presti opera meramente materiale.

Anche qui, la casistica presa in considerazione dalla giurisprudenza aiuta a mettere a fuoco la nozione in discorso. Così, ad esempio, sono stati qualificati come soggetti incaricati di pubblico servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni: il custode di beni appartenenti al patrimonio dello stato; i dirigenti e gli operatori dei corsi di formazione professionale; il funzionario di un Ente economico di gestione; il cassiere di un Ente pubblico; il dipendente di una ditta accollataria di servizi postali addetto al recapito dei plichi, alla riscossione ed al successivo riversamento delle somme destinate ai mittenti ed alla registrazione contabile di tali movimenti.

In conclusione, quindi, secondo la giurisprudenza, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono irrilevanti la qualificazione formale dell'Ente e il suo assetto, ma unico punto di riferimento deve essere la funzione in concreto svolta dal soggetto.

Ai fini dell'applicazione della presente parte Speciale e delle regole prudenziali di comportamento in essa individuate, sarà quindi necessario avere presente che le qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio sono attribuibili non solo a esponenti della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche a quelli di Enti di diritto privato che tuttavia, in concreto, svolgono attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote (*La quota indica l'unità di misura delle sanzioni pecuniarie applicabili e modulabili dal Giudice, per come previsto dal D. Lgs n.231/2001*).

cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 € e nel massimo da € 129.114,20 a € 774.685,35;

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetto attivo del reato è "chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione", quindi non facente parte della struttura organizzativa della pubblica amministrazione.

Presupposto del reato in esame è che un Ente pubblico abbia erogato una somma per la realizzazione di opere di pubblico interesse in favore del soggetto attivo del reato. Indipendentemente dal fatto che la norma in esame distingue le erogazioni in contributi, sovvenzioni e finanziamenti, due sono gli elementi che le connotano: a) devono avere per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica, b) devono essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in ragione del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate.

La condotta criminosa si sostanzia nel non destinare le somme ricevute a titolo di "contributi, sovvenzioni o finanziamenti" alle finalità di pubblico interesse per cui sono state erogate dall'Ente pubblico.

Controversa risulta l'ipotesi in cui le somme di denaro vengano destinate ad una finalità sempre di

pubblico interesse, ma diversa da quella per cui l'erogazione ha avuto luogo; la dottrina prevalente è del parere di configurare anche in questa ipotesi l'esistenza del reato, non già per la frustrazione di un interesse pubblico generico, bensì di un interesse specifico e vincolante.

316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 129.114,20 a € 774.685,35;

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in esame è dichiaratamente complementare rispetto a quella prevista dall'art. 640 bis c.p. ed ha lo scopo di tutelare ogni possibile forma di attribuzione comunque agevolata di risorse pubbliche o comunitarie, a prescindere dal fatto che vengano definite "mutui agevolati" ed "altre erogazioni dello stesso tipo".

Soggetto attivo del reato è "chiunque" e, per quanto riguarda la sua corretta identificazione, si

rimanda a quanto detto in sede di commento dell'art. 316 bis.

La condotta criminosa riguarda l'ipotesi in cui l'erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa o per l'omissione di informazioni dovute; perché il reato sia consumato, è sufficiente il semplice utilizzo o la presentazione di documentazione falsa o la mancata comunicazione di un dato rilevante. Non vi è, invece, la necessità di indurre in errore il soggetto passivo (cioè l'erogatore) e di causare allo stesso un danno concreto, elementi che risultano al contrario richiesti per la consumazione del reato di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p.. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Il reato in esame è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

640. Truffa

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità

2 bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art.61, numero 5 c.p. (c.d. minorata difesa, n.d.r.)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 € e nel massimo da € 129.114,20 a € 774.685,35;

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in esame è presa in considerazione, ai fini dell'applicabilità del Decreto, con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la truffa sia commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

La fattispecie ha per soggetto attivo "chiunque", per mezzo di raggiri o artifici, dia luogo ai seguenti due eventi: a) induzione di taluno (nel caso in analisi, un Ente pubblico o lo Stato) in errore, b) il conseguente profitto per l'autore del reato e danno per la vittima, in virtù del compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

Questo reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il delitto può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (eventualmente supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

640 bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della "reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 € e nel

massimo da€ 129.114,20 a€ 774.685,35;

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Per quanto concerne condotta criminosa e soggetto attivo, si rinvia a quanto detto in materia di truffa, cui l'art 640 *bis* fa espresso riferimento, anche se va precisato che la fattispecie costituisce una ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante.

Oggetto materiale della frode, e quindi obiettivo di questa specifica ipotesi di truffa, è una attribuzione economica agevolata, erogata da enti pubblici, comunque denominato. Come nelle altre analoghe ipotesi, sono caratteristiche comuni di tali forme di erogazione (si veda la descrizione degli artt. 316 *bis* e 316 *ter*): a) la provenienza dallo Stato o altro Ente pubblico o comunità europee, b) la rilevanza pubblica dell'operazione da realizzare con il finanziamento pubblico.

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

640 ter. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 129.114,20 a € 774.685,35;

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La fattispecie in questione è volta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento, ottenuto tramite l'impiego fraudolento di un sistema informatico. L'illecita interferenza può avvenire tanto in fase di raccolta e inserimento dei dati, quanto in quella di elaborazione o di emissione dei dati.

Soggetto attivo della fattispecie è "chiunque". Quanto, invece, alla condotta criminosa, essa consiste:

in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico;

nell'intervenire senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad essi pertinenti, procurando così a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto

arrecando danno a terzi.

Può integrare la fattispecie in questione anche l'ipotesi in cui, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico, al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

317.

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote cioè nel minimo da € 77.468,52 a € 464.811,21 e nel massimo da € 206.582,72 a € 1.239.496,37;

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetto attivo del reato in esame, a seguito della novella di cui alla L.n.190/2012 è esclusivamente "il pubblico ufficiale".

La condotta criminosa consiste in un abuso dei poteri e della qualità del soggetto attivo, ossia nella strumentalizzazione da parte dello stesso della sua qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse per costringere taluno a dare o a promettere indebitamente prestazioni (denaro o altra utilità) non dovute.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione,

costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Si tratta di un'ipotesi di reato di scarsa applicabilità pratica, ai fini del Decreto. Tale illecito, infatti, potrebbe ravvisarsi solo nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della società concorresse nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richiedesse a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento fosse posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della società).

318. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 51.645,68 a € 309.874,14;

sanzioni interdittive: non sono previste sanzioni interdittive per questa Condotta.

Altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote cioè nel minimo da € 51.645,68 a € 309.874,14 e nel massimo da€ 154.937,04 a € 929.622,42;

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrane con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Questo reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza- art. 318 c.p.) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara art. 319 c.p.).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

319 bis. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonchè il pagamento o il rimborso di tributi.

319-ter. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo., si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni,· se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superior a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

Per il comma 1:

sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote cioè nel minimo da € 51.645,68 a € 309.874,14 e nel massimo da € 154.937,04 a € 929.622,42;

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

Per il comma 2:

sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote cioè nel minimo da € 77.468,52 a € 464.811,21 e nel massimo da € 206.582,72 a € 1.239.496,37;

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il reato di corruzione in atti giudiziari (art 319-ter) si potrebbe configurare nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote cioè nel minimo da € 77.468,52 a € 464.811,21 e nel massimo da € 206.582,72 a € 1.239.496,37;

sanzioni interdittive: (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato in esame, introdotto dalla novella di cui alla L. n.190/2012, sono "il

pubblico ufficiale" e "l'incaricato di pubblico servizio".

La condotta criminosa consiste in un abuso dei poteri e della qualità dei soggetti attivi, ossia nella strumentalizzazione da parte degli stessi della qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse per indurre taluno a dare o a promettere indebitamente prestazioni (denaro o altra utilità) non dovute.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Trattasi di una neo-introdotta figura delittuosa (prevista dalla L.190/2012), che si colloca quale "ibrido" fra i reati di corruzione e di concussione, per cui vi è la previsione di punibilità (reclusione sino a tre anni) anche per il privato "indotto" dal soggetto attivo a dare o promettere il denaro (o l'altra utilità). La previsione di punibilità del "concusso indotto", non prevista per la concussione per costrizione (previsto e punito dall'art.317 c.p.), è giustificata dal legislatore in quanto il soggetto passivo mantiene -nel caso di specie - una certa libertà di autodeterminazione rispetto all'agire del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

321. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (4), soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

Per i commi 1 e 3:

sanzione pecuniaria: da 1 00 a 200 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 € e nel massimo da€ 51.645,68 a € 309.874,14;

sanzioni interdittive: non previste;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

Per i commi 2 e 4 :

sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote cioè nel minimo da € 51.645,68 a € 309.874,14 e nel massimo da€ 154.937,04 a € 929.622,42;

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee,

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee:

alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee,

ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322. primo e secondo comma. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

i) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo:

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

Si tratta di una norma volta esclusivamente a estendere l'applicabilità delle fattispecie di reato già esaminate ai soggetti indicati.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce espressamente ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Soci operanti nelle aree di attività a rischio, vale a dire nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le norme di comportamento ivi previste si estendono e devono essere rispettate anche da eventuali Collaboratori esterni, che, come previsto dalla Parte Generale del Modello, dovranno essere messi a conoscenza del suo contenuto.

Obiettivo della presente parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, così da impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

AREE A RISCHIO

Individuazione delle Aree a rischio

I reati considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica amministrazione (Intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la PA di stati esteri).

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che implicano rapporti con la PA (aree di rischio diretto)

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree della società che pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la PA , gestiscono strumenti di tipo finanziario e simili che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali nella commissione di reati contro la PA (aree di rischio indiretto)

Aree a rischio diretto

> gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici (contratti o convenzioni di concessione, richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e autorizzazioni, altre comunicazioni a soggetti pubblici, collaudi);

> gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali;

> gestione amministrativa (si pensi alla gestione dei trattamenti pensionistici, all'associazione di esponenti di categorie protette o privilegiate, alla sicurezza sul lavoro e, soprattutto, ai controlli che la Pubblica Amministrazione svolge su queste attività);

> gestione contabilità e tributi (si pensi alle dichiarazioni fiscali e agli eventuali controlli sulla corretta tenuta delle scritture e sugli importi dei tributi);

> eventuale richiesta, percezione e utilizzazione di sovvenzioni e finanziamenti pubblici.

> qualificazione ad albi, partecipazione a gare

Aree a rischio indiretto

> amministrazione, finanza, contabilità, fiscale (attenzione particolare dovrà essere dedicata ai settori che implicano fuoriuscita di fondi, come la gestione degli ordini e la fatturazione passiva);

> gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;

> nomina di membri degli organi sociali.

Eventuali integrazioni delle indicate aree di attività a rischio potranno essere sempre disposte dal Consiglio di amministrazione, anche su parere e proposta dell'OdV.

MISURE PER LA PREVENZIONE

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree a rischio diretto

Come già chiarito, le aree a rischio diretto implicano un rapporto con soggetti pubblici. Nell'esercizio di queste attività è fatto espreso divieto - a tutti gli esponenti della Società, in via diretta, e a carico degli eventuali collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

> porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nel Decreto (artt. 24 e 25);

> porre in essere comportamenti che, pur non integrando di per sé le fattispecie di reato rientranti sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

> porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

E' fatto divieto in particolare di:

> effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

> accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;

> effettuare prestazioni in favore della Pubblica Amministrazione che non trovino adeguata giustificazione in specifici rapporti di natura contrattuale;

> riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico che questi devono svolgere e che comportino un rapporto con la Pubblica Amministrazione;

> distribuire qualsiasi regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. In generale, è comunque vietato distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, non di modestissimo valore o eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società);

> presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, qualifiche albi fornitori, partecipazione a gare, ottenimento di autorizzazioni e concessione ;

> destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

nel caso di trattativa e conclusione di eventuali accordi commerciali con soggetti pubblici che abbiano valore economico pari o superiori a 100.000 euro sia che vi si pervenga con una procedura ad evidenza pubblica sia che vi si pervenga con trattativa privata, l'operazione deve essere seguita da un responsabile che dovrà essere individuato fin dall'inizio dell'operazione. Lo stesso dovrà redigere una relazione iniziale che conterrà una descrizione dell'operazione e l'identificazione del soggetto

pubblico coinvolto nonché un'elencazione in forma sintetica, ma esauriente delle principali fasi della trattativa e della conclusione dell'accordo; dell'inizio della trattativa sarà informato l'OdV a cui dovrà essere trasmessa la relazione iniziale se l'operazione si protrae oltre il trimestre poi a cadenza semestrale.

Nel caso in cui la società si trovi a richiedere o a percepire finanziamenti, sovvenzioni, contributi a fondo perso da parte di enti pubblici italiani o comunitari.

Fin dall'inizio dell'operazione sarà data comunicazione del suo compimento all'OdV, che potrà così monitorare l'intera operazione.

Il responsabile provvederà anche in questo caso alla redazione di una relazione sulla complessiva operazione, con l'indicazione dell'Ente pubblico erogatore del finanziamento e la sintesi delle diverse fasi della procedura.

Il responsabile curerà che i dati forniti all'Ente pubblico a sostegno della richiesta di finanziamento siano assolutamente veritieri e sottoscriverà una dichiarazione circa la loro genuinità, veridicità e completezza.

Nel caso in cui il finanziamento venga effettivamente erogato, anche la fase di impiego dello stesso dovrà essere oggetto di attento monitoraggio: il responsabile (che potrà essere lo stesso che ha seguito la fase di richiesta del finanziamento, ma anche un diverso soggetto) annoterà in una propria relazione le modalità di impiego delle somme ricevute e fornirà un esauriente rendiconto conclusivo.

Tutte le relazioni indicate nel presente paragrafo dovranno essere trasmesse in copia all'OdV con cadenza semestrale.

In ogni altro caso in cui l'esercizio delle attività di rischio indicate implichi un rapporto con enti e uffici pubblici, e in particolare nel caso in cui si renda necessario il rilascio di dichiarazioni strumentali alla concessione di permessi, autorizzazioni, o in quello in cui l'ente pubblico esegua un'attività di controllo su aree di attività dell'azienda, dovrà essere sempre individuato o individuabile l'esponente aziendale che si interfaccia con la Pubblica Amministrazione e di ciò si dovrà dare puntuale comunicazione all'OdV. Quest'ultimo potrà in ogni momento chiedere chiarimenti sulle operazioni poste in essere.

Ogni soggetto responsabile di un'operazione di rischio dovrà comunicare immediatamente all'OdV ogni situazione "sospetta", vale a dire ogni fatto o circostanza, venuta alla sua attenzione, che presenti profili di irregolarità.

In generale nessun pagamento potrà avvenire in contanti o in natura.

Gli eventuali accordi con aziende o collaboratori esterni, così come i contratti e le lettere di incarico a professionisti esterni dovranno essere sempre in forma scritta, con l'indicazione dell'oggetto; nell'accordo, l'azienda o il collaboratore esterno (o il suo rappresentante legale, quando si tratti di persona giuridica) o il professionista dichiareranno di essere a conoscenza del contenuto del Modello, impegnandosi al suo rispetto.

Aree a rischio indiretto: principi generali di comportamento

E' opportuno che il Modello preveda ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro o altre utilità da impiegare a scopi corruttivi.

Saranno, per esempio, opportuni alcuni controlli sull'attività di fatturazione, in particolare passiva. E' infatti necessario prevenire il rischio che questa attività possa essere volta alla formazione di risorse finanziarie occulte, che possano essere impiegate per illecite dazioni a pubblici ufficiali.

Cautele particolari dovranno poi accompagnare la scelta di collaboratori, consulenti esterni e liberi professionisti: anche in questi casi è opportuna l'assunzione di alcune misure volte a impedire o, comunque, a ridurre il rischio che queste attività possano dissimulare illecite attribuzioni di utilità a scopi corruttivi.

Attività di fatturazione

Nessuna fattura potrà essere emessa o pagata con l'iniziativa di un solo soggetto.

Oltre all'autorizzazione o al visto del responsabile dell'area amministrativa, sarà sempre necessaria l'autorizzazione di un membro del CDA o di altro incaricato aziendale a cui si riferisce il costo.

In casi di particolare urgenza, potranno essere seguite procedure più rapide di quella ordinaria, fatto salvo, però, l'intervento e il controllo - sia pur successivo, in questo caso di un membro del CdA.

Chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività di fatturazione fittizia o di fatturazione per importi maggiori di quelli reali, deve darne immediata notizia all'organo amministrativo e all'OdV.

Per quanto possibile, per ogni operazione che implichi l'acquisto di beni e servizi, si dovranno tenere distinte le funzioni di chi effettua l'ordine di acquisto e di chi provvedere materialmente al pagamento del bene o del servizio, mentre la relativa contabilizzazione dovrà avvenire secondo le indicazioni previste dalla procedura interna della Società.

Incarichi a consulenti e professionisti esterni

Gli incarichi a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni sono assegnati con lettera di incarico scritta, che ne indica puntualmente il contenuto.

L'individuazione del professionista è compiuta dalla Direzione e deve essere comunicata all'OdV.

Nomina di amministratori e di membri degli altri organi sociali

Le delibere di nomina degli amministratori e dei membri degli altri organi sociali devono sempre dare conto, seppur sinteticamente, delle ragioni che hanno condotto alla scelta di quel determinato soggetto.

Tali delibere devono essere trasmesse all'OdV.

COMPITI E VERIFICHE DELL'OdV

E' compito dell'OdV:

- > verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente parte Speciale;
- > verificare il rispetto e l'osservanza delle regole di comportamento contenute nella presente parte Speciale, da parte dei rispettivi destinatari;
- > emanare eventuali istruzioni per l'applicazione delle disposizioni della presente parte Speciale e, in particolare, per la redazione delle relazioni da essa richieste;
- > svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- > analizzare ogni segnalazione che dovesse giungere in ordine a possibili violazioni della presente Parte Speciale o relativa al compimento di fatti illeciti o anche solo di fatti "sospetti", predisponendo apposita relazione da inviare al Consiglio di amministrazione e proponendo, se del caso, l'adozione delle opportune misure disciplinari;
- > indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati.

SECONDA

PARTE SPECIALE

{REATI IN MATERIA SOCIETARIA}

INTRODUZIONE

Il decreto legislativo n. 61 del 2002, nel riformare la materia dei cd. "reati societari" (artt. 2621 e ss. del codice civile), ha introdotto nel testo del Decreto un nuovo articolo (art. 25 *ter*), che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alle ipotesi di commissione di *"reati in materia societaria previsti dal codice civile. se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.

Si provvede, dunque, a fornire una breve descrizione dei reati di cui all'art. 25 *ter* del Decreto, con la precisazione che non tutti appaiono egualmente compatibili con l'attività tipica della Società e anzi alcuni di essi, come i reati di falso in prospetto o quelli di aggio, non paiono allo stato neppure astrattamente ipotizzabili, posto che la Società non è quotata su alcun mercato regolamentato.

LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. CC. (art. 25 *ter* d. lgs. n. 231/01)

Ipotesi di falsità

2.1.1. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 e.e.)

2621. False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti

od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte; non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 %.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrazione da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 150 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 38.734,27 a € 232.405,60;

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

2622. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente

considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

Per il comma 1:

sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote, cioè nel minimo da € 38.734,27 a € 232.405,60 e nel massimo da € 85.215,39 a € 511.292,33;

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

Per il comma 3: sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote, cioè nel minimo da € 51.645,69 a € 309.874,14 e nel massimo da € 103.291,38 a € 619.748,28;

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

2.1.2. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.Lgs 39/2010)

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, Ente o soggetto sottoposto a revisione., in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui

al comma 3 è aumentata sino alla metà.

La pena prevista ai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali ed ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato, in entrambe le ipotesi, sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i revisori e i liquidatori.

Oggetto materiale del reato è il falso in comunicazioni previste dalla legge e, a tal riguardo, va detto che comunicazioni rilevanti sono soltanto quelle dirette ai soci o al pubblico.

Ai fini della sussistenza dell'illecito, una valutazione è falsa quando valica i limiti della ragionevolezza; pertanto, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene) e sempre che esse non determinino una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore al 1%.

Ai fini della sussistenza dei reati in analisi, va altresì segnalato che le falsità o le omissioni devono essere idonee a indurre in errore i destinatari circa la situazione della società e che la condotta criminosa deve essere sorretta da dolo specifico, consistente nell'intento del soggetto agente di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Per quanto concerne, in particolare, l'art. 2621 c.c., tale norma è posta a tutela della fiducia che i soci e i creditori ripongono nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni della impresa, organizzata in forma societaria, a prescindere dal fatto che gli stessi subiscano un danno e, anzi, nell'ipotesi in cui non ne subiscano alcuno.

L'art. 2622 c.c., invece, prevede due fattispecie delittuose, l'una riguardante gli illeciti commessi nell'ambito di società quotate, l'altra relativa ad illeciti perpetrati in altre società: entrambe le ipotesi vengono punite solo se causano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La condotta prevista da entrambe le norme, per essere punita, deve essere posta in essere con il duplice intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, da un lato, e di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, dall'altro.

Deve, altresì, tenersi presente che:

> le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica patrimoniale (cfr. artt. 2621, comma 3; 2622, comma 5, prima parte);

- > la punibilità va esclusa se le falsità e le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% (cfr. artt. 2621, comma 3; 2622, comma 5, seconda parte);
- > in ogni caso, il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, considerate una ad una, non si discostino di volta in volta per più del 10% rispetto al valore corretto (cfr. artt. 2621 c.c.; 2622 c.c.);
- > i reati in parola sono configurabili anche quando le false informazioni riguardino beni posseduti o amministrati per conto di terzi (cfr. artt. 2621, comma 2; 2622, comma 4);
- > il reato previsto dall'art. 2622 è perseguibile a querela di parte, per le società non quotate; d'ufficio, per quelle quotate.

Tutela del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 e.e.)

2626. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 46.481,12 a € 278.886,73;

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie altre sanzioni: la confisca del profitto o del prezzo del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato sono, anche in questa ipotesi, gli amministratori.

La condotta in esame consiste nella restituzione dei conferimenti, anche simulata, ai soci o nell'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti. In entrambi i casi, per la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato è necessario che la restituzione avvenga al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

2.2.2 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 e.e.)

2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 130 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 33.569,70 a € 201.418, 19;

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato in questione sono gli amministratori.

La condotta consiste nella ripartizione di utili/acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve, prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio, estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 46.481, 12 a € 278.886,73; sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi sono gli amministratori.

La condotta punita è quella dell'acquisto o della sottoscrizione da parte dell'amministratore di azioni o quote della propria società, o di quella controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge.

Il delitto risulta punibile a titolo di dolo generico, dato appunto dalla volontà di acquisto/sottoscrizione delle azioni/quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà di procurare un evento lesivo per il capitale sociale.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 e.e.)

2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

sanzione pecuniaria: da 100 a 130 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a E 154.937,07 e nel massimo da € 33.569,70 a € 201.418,19;

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato in questione sono gli amministratori.

La condotta consiste nella ripartizione di utili/acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve, prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio, estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 e.e.)

2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 46.481, 12 a € 278.886,73; sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi sono gli amministratori.

La condotta punita è quella dell'acquisto o della sottoscrizione da parte dell'amministratore di azioni o quote della propria società, o di quella controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge.

Il delitto risulta punibile a titolo di dolo generico, dato appunto dalla volontà di acquisto/sottoscrizione delle azioni/quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà di procurare un evento lesivo per il capitale sociale.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote cioè nel minimo da € 38.734,27 a € 232.405,60 e nel massimo da € 85.215,39 a € 511.292,33; sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi della fattispecie sono gli amministratori.

La condotta mira a punire la violazione, da parte degli amministratori, della normativa in tema di riduzione del capitale, di fusione e di scissione dalla quale sia derivato un danno per i creditori.

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno patito dai creditori, il reato si estingue.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 e.e.)

2632. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 46.481,12 a € 278.886,73;

sanzioni interdittive non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi della fattispecie in esame sono gli amministratori e i soci conferenti, che formano/aumentano fittiziamente il capitale della società con una serie di condotte alternative.

La condotta consiste:

- @ nell'attribuzione di azioni/quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- @ nella sottoscrizione reciproca di azioni/quote;
- @ nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

L'oggetto materiale della condotta è dato dai beni, dai crediti e dal patrimonio della società nell'ipotesi di trasformazione.

Per punire il delitto è richiesta la coscienza e la volontà di formare/aumentare fittiziamente il capitale sociale attraverso una determinata serie di condotte (dolo generico)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 e.e.)

2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno

*ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa. con la reclusione da sei mesi o tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.231/01

sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote cioè nel minimo da € 38.734,27 a € 232.405,60 e nel massimo da € 85.215,39 a € 511.292,33;

Sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori di società o coloro che, anche in assenza di investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione (ad esempio, i soci che operano come tali nell'attesa della nomina dei liquidatori).

Perché abbia luogo il reato in esame, deve esserci stata apertura della fase di liquidazione.

La condotta sanziona la distribuzione ai soci di alcuni beni sociali, prima che siano state soddisfatte le pretese risarcitorie o prima che vi sia stato l'accantonamento delle somme necessarie a soddisfare ciò, quando tale comportamento abbia provocato un danno ai creditori dell'Ente.

Il reato, dunque, non sussisterà laddove la consistenza dell'attivo sia tale da evitare un danno ai creditori.

Per punire il reato è sufficiente il dolo generico e cioè la semplice volontà di operare la distribuzione ai soci con la consapevolezza dell'ammontare dei crediti, non essendo peraltro, richiesta anche la volontà di ledere le ragioni dei creditori.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, vi sia il risarcimento.

Tutela del patrimonio sociale

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

2625. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

Per la sola ipotesi di cui al comma 2:

sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 46.481,12 a € 278.886,73;

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta punita consiste nell'impedire o nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici determinando un danno ai soci.

Quest'ultimo elemento risulta fondamentale per separare concettualmente l'illecito amministrativo di cui al primo comma, dal reato di cui al secondo comma: solo quest'ultimo, se commesso nell'interesse della società, è in grado, infatti, di fondare la responsabilità dell'Ente.

La concreta causazione di un danno comporta un aggravamento della sanzione.

Corruzione tra privati (art. 2635 e.e.)

2635. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

Per la sola ipotesi di cui al comma 3:

sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote, cioè nel minimo da € 51.645,69 a € 309.874,14 e nel massimo da € 103.291,38 a € 619.748,28;

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie:

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La condotta punita consiste nell'accettare la dazione o la promessa di denaro (o di altra utilità), da parte di terzi, in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà nei confronti dell'impresa, cagionando nocumento (patrimoniale o di immagine) alla società. Le sanzioni amministrative da reato conseguenti alla commissione di tale reato proprio dei soggetti di cui al primo comma (a concorso necessario di un terzo, il c.d. corruttore, estraneo alla società), sono a carico della società cui appartiene il "corruttore", traendo quest'ultima indebito vantaggio dall'alterazione (di favore) dei normali rapporti commerciali.

Qualora tale profitto sia di rilevante entità, la società del terzo corruttore patirà di un aggravamento della sanzione amministrativa.

Tutela dell'assemblea

2.4.1 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

2636. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote cioè nel minimo da € 38.734,27 a € 232.405,60 e nel massimo da € 85.215,39 a € 511.292,33; sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie; altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetto attivo del reato è "chiunque".

La condotta incriminata ha lo scopo di punire gli atti simulati o fraudolenti che, di fatto, hanno determinato la maggioranza assembleare, rimanendo pertanto esclusi quegli atti che hanno dato luogo ad una influenza non significativa.

Perché il reato sussista, è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire per sé o per altri (nel caso specifico, per l'Ente) un ingiusto profitto.

Tutela contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 e.e.)

2637. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/01:

sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote cioè nel minimo da € 51.645,69 a € 309.874,14 e nel massimo da € 129.114,22 a € 774.685,35;

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetto attivo dell'ipotesi qui considerata è "chiunque".

La condotta consiste nella diffusione di notizie false o nel compimento di operazioni fraudolente aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati (se la condotta ha ad oggetto strumenti finanziari quotati, viene in considerazione l'analogo illecito della "manipolazione di mercato", previsto e disciplinato dall'art. 185 d. lgs. n. 58/1998); va inoltre puntualizzato che nella fattispecie in esame assumono rilievo penale solo le notizie e i comportamenti idonei ad influenzare sensibilmente il mercato o ad incidere significativamente sulla fiducia riposta dal pubblico nella stabilità di banche o di gruppi bancari.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis e.e.)

2629 bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. della legge 12 agosto 1982 n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D. LGS. N. 23 1/01:

sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote cioè nel minimo da € 51.645,69 a € 309.874,14 e nel massimo da € 129.114,22 a € 774.685,35; sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie; altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato sono l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata.

Si tratta, dunque, di una fattispecie estranea all'oggetto sociale della Società.

Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

(art. 2638 c.c.)

2638. *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza *
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza,

espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

SANZIONI IN CAPO ALL'ENTE PREVISTE DAL D. LGS. N. 23 1/01:

sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote cioè nel minimo da € 51.645,69 a € 309.874,14 e nel massimo da € 103.291,38 a € 619.748,28;

sanzioni interdittive: non sono previste per questa fattispecie;

altre sanzioni: la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di, società, enti ed altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza nonché tenuti ad obblighi nei loro confronti.

La condotta punita al comma 1 riguarda due distinte ipotesi:

false comunicazioni alle autorità di vigilanza sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società, previste in base alla legge;

occultamento alle autorità di vigilanza con mezzi fraudolenti delle comunicazioni dovute (quindi derivanti non solo da fonti di legge ma anche ad esempio da regolamenti).

In entrambe le suddette ipotesi per la sussistenza del reato è richiesto il dolo specifico, volto ad ostacolare l'attività di vigilanza unitamente alla consapevolezza della falsità delle comunicazioni trasmesse o delle omissioni realizzate.

La disposizione di cui al comma 2 punisce la condotta, attiva o omissiva, che in qualsiasi forma ostacola le funzioni di vigilanza.

3. AREE A RISCHIO

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, le aree di attività della Società ritenute maggiormente a rischio di commissione di attività illecite devono essere così individuate:

A) attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci (o al pubblico) e in

particolare:

redazione e predisposizione del bilancio d'esercizio della relazione di gestione o di altre comunicazioni sociali, nonché delle eventuali relazioni trimestrali e semestrali;

redazione di ogni altra comunicazione verso l'esterno (per es., organi di informazione e stampa, clienti, fornitori e terzi in generale.);

attività soggette di vigilanza da parte dell'autorità pubblica

B) Operazioni che incidono sul capitale sociale;

C) funzionamento degli organi sociali .

L'elenco è ovviamente suscettibile di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente parte Speciale. Lo stesso Consiglio di amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e ai principi di comportamento che di seguito saranno indicate, resta fermo il richiamo a tutti i principi indicati nella parte Generale del presente Modello.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce alla condotta e alle attività degli amministratori, dei sindaci, dei soci della Società, nonché di eventuali collaboratori esterni che intervengano nelle attività proprie delle individuate aree a rischio.

REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI Ai destinatari è fatto espresso obbligo:

> di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, improntato al pieno rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci

e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;

> porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne ad essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

> aver cura e tutelare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;

> mantenere un atteggiamento di piena trasparenza e veridicità in tutti gli eventuali rapporti che la Società stabilisca con organi di informazione, con la stampa o con ogni altro soggetto terzo.

> rispettare il codice etico adottato

REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO

Comunicazioni ai soci e al pubblico

6.1.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali

L'attività di redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della eventuale relazione semestrale e di quella trimestrale devono avvenire secondo i seguenti accorgimenti:

> la previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;

> la previsione della possibilità di una o più riunioni che coinvolgano il Collegio Sindacale e l'OdV, prima della seduta del Consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio

> la sottoscrizione, da parte di tutti i soggetti che forniscono e predispongono i dati necessari per la preparazione della bozza di bilancio e delle altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione, in calce agli stessi, con cui ne attestino veridicità completezza e coerenza.

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale

In ordine alla scelta del Collegio Sindacale, dovrà essere prevista:

> l'immediata comunicazione all'OdV dei componenti del Collegio Sindacale;

> la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico che sia attribuito ai membri del Collegio Sindacale, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra la Società e ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale;

> in generale, il divieto di concludere con i componenti del Collegio Sindacale qualsiasi contratto di consulenza per attività ulteriore e diversa rispetto a quella propria dell'organo medesimo.

Quanto, invece, allo svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione sociale, dovranno essere stabiliti:

> i tempi e le scadenze per la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie perché il medesimo possa adempiere al meglio ai propri doveri di controllo;

> le modalità per la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti e le informazioni relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e delle Assemblee, quando è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere;

> la possibilità di riunioni periodiche e confronti tra il Collegio Sindacale e l'OdV, su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

Per quanto riguarda, in Particolare, l'attività del Collegio Sindacale:

> ogni membro del Collegio Sindacale potrà prendere contatto, in ogni occasione lo ritenga opportuno, con l'OdV per verificare e analizzare congiuntamente situazioni

che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di cui all'art. 2624 c.c.;

> È vietata la stipulazione di contratti di lavoro autonomo o subordinato con i membri del Collegio Sindacale per un congruo lasso di tempo dopo la cessazione dalla carica e comunque dopo l'interruzione del rapporto professionale.

Gestione dei rapporti con il Consiglio d'amministrazione

In ordine alla nomina del Consiglio d'amministrazione ed ad eventuali variazioni nella sua composizione dovrà essere prevista:

> l'immediata comunicazione all'OdV dei componenti del Consiglio d'amministrazione, con evidenza delle deleghe attribuite, accompagnata da un *curriculum vitae* di ciascun componente nominato;

> in sede di nomina dovrà essere previsto il divieto di concludere contratti tra componenti del Consiglio e la Società senza previa delibera consiliare.

Quanto, invece, allo svolgimento dell'attività di gestione dovranno essere sempre stabiliti:

> limiti e modalità di esercizio delle deleghe attribuite;

> le riunioni del Consiglio, sì da consentire a tutti gli organi sociali di partecipare attivamente e verificare costantemente l'andamento dell'attività sociale e l'adeguatezza della struttura organizzativa;

> modalità per la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti e le informazioni relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di

amministrazione e delle Assemblee, quando è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere;

> la possibilità di riunioni periodiche e confronti tra il Consiglio d'amministrazione e l'OdV, su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

> ogni membro del Consiglio d'amministrazione potrà prendere contatto, in ogni occasione lo ritenga opportuno, con l'OdV per verificare e analizzare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di cui all'art. 2621 c.c.;

> il divieto della stipulazione di contratti di lavoro autonomo o subordinato con i membri del Consiglio d'amministrazione per un congruo lasso di tempo dopo la cessazione dalla carica e comunque dopo l'interruzione del rapporto professionale, se non espressamente autorizzata dal Consiglio d'amministrazione.

Gestione dei rapporti con i soci

In ordine alle operazioni svolte dalla società che coinvolgano soci o parenti od affini entro il secondo grado, le stesse dovranno essere sottoposte all'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione della società.

COMPITI DELL'ODV

Per quanto concerne la prevenzione e la vigilanza, in ordine al rischio di commissione di reati societari, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

> in via generale, l'OdV vigilerà sull'efficacia e sull'adeguatezza della presente parte Speciale e su quella delle procedure specifiche elaborate e attuate, proponendo al Consiglio di amministrazione le dovute modifiche e tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni;

> per quanto riguarda le comunicazioni sociali e in particolare il bilancio, i compiti dell'OdV si concentrano su:

. monitoraggio sull'efficacia e sull'attuazione delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;

. esame di ogni segnalazione e proposta provenienti da organi sociali, dirigenti o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti necessari;

. vigilanza costante sull'effettività del controllo posto in essere dal Collegio Sindacale;

> per quanto riguarda le altre attività a rischio:

. verifiche periodiche sui rapporti con le Autorità di Vigilanza, ove sussistenti;

. esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, dirigenti o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari.

TERZA

PARTE SPECIALE

(Reati connessi al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro)

LA TIPOLOGIA DEI REATI DI CUI ALL. ART. 25 *SEPTIES* DEL D. LGS. N. 231/2001

In data 10 agosto 2007, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 3 agosto 2007, n. 123, contenente misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

La delega, dopo un lungo e complesso *iter* parlamentare, è stata da ultimo esercitata con il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (entrato in vigore il 15 maggio 2008), che ha riordinato l'intera materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sostituendo la precedente disciplina dettata dal d. lgs. n. 626/1994 e configurandosi, dunque, come vero e proprio "testo unico" in materia di sicurezza sul lavoro.

Tra le norme più importanti della legge n. 123/2007 - nonché di immediata applicazione - v'è l'articolo 9, che ha modificato il decreto legislativo n. 231/2001, introducendo l'articolo 25 *septies*.

Tale norma ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose, gravi e gravissime, commesse - sempre, ovviamente, dai soggetti previsti dall'art. 5 del Decreto (cioè dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente medesimo o, ancora, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti ora indicati) - con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro.

Per effetto della novella in questione, il verificarsi di un incidente sul lavoro, da cui derivi la morte o la lesione grave o gravissima di un dipendente, può determinare, oltre alla responsabilità penale del legale rappresentante o di altro soggetto apicale dell'azienda o, ancora, di colui al quale siano stati delegati i poteri in materia antinfortunistica (o, comunque, alla sottoposizione a procedimento penale di tali soggetti), anche una responsabilità di natura amministrativa in capo all'Ente, per non aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire e impedire il reato.

Con l'entrata in vigore del nuovo "testo unico" in materia di sicurezza, l'art. 25 *septies* del Decreto è stato però ulteriormente modificato. Si è proceduto a distinguere - in sostanza - tre diverse ipotesi di responsabilità dell'Ente, con conseguente applicazione di differenti sanzioni amministrative a carico

del medesimo, a seconda che si tratti di:

omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 del d. lgs. n. 81/2008, cioè in sostanza se l'evento delittuoso è conseguenza della mancata valutazione dei rischi, o della mancata adozione del documento di sicurezza o ancora della mancata valutazione degli elementi indicati alle lettere *a), b), d)* ed *f)* dell'art. 28 del d. lgs. n. 81/2008 o, infine, del mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 18 comma 1 lettere *q) ez)* prima parte dello stesso d. lgs. n. 81/2008;

omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il d. lgs. n. 81/2008 dedica, poi, specifica attenzione al tema dell'adozione dei modelli organizzativi e di gestione, di cui al Decreto 231.

In particolare, l'art. 30 stabilisce che il Modello, per assicurare efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

alle attività di sorveglianza sanitaria;

alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

alla acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di legge;

alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'art. 30 del d. lgs. n. 81/2008 stabilisce, inoltre, che il Modello deve prevedere:

> idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ora indicate;

> un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio,

> un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;

> un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, prevedendo meccanismi per la sua eventuale modifica quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla

prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, oppure quando si verificano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'impresa, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

589. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N.231/01

sanzione pecuniaria:

> se l'evento è conseguenza della violazione dell'art. 55 del d.Lgs. n. 81/2008, si applica una sanzione pecuniaria pari a 1000 quote, corrispondente ad un importo minimo di € 258.228,40 e ad uno massimo di € 1.549.370,70;

> negli altri casi, in cui l'evento sia comunque conseguenza della violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria da 250 quote (minimo € 64.500, massimo € 387.250) a 500 quote (minimo € 129.000, Massimo € 774.500);

sanzioni interdittive:

> per la prima ipotesi, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad 3 mesi e non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività;

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

> per la seconda ipotesi, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di

pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è **obbligatoria in caso di condanna**.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Anche se, dal punto di vista testuale, soggetto attivo del reato può essere chiunque, ai fini che interessano e limitando il campo allo svolgimento dell'attività propria della Società, destinatario primo della norma in esame è il datore di lavoro, vale a dire il titolare del rapporto di lavoro e, in ogni caso, colui che ha la responsabilità dell'impresa e che, in quanto tale, è tenuto a realizzare e a garantire la sussistenza di tutte le condizioni poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ovviamente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia delegato i propri poteri, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, ad una o più persone, anche costoro possono essere soggetti attivi del reato.

In generale, infatti, il delitto in oggetto può essere commesso da chiunque abbia *ab origine* o abbia assunto, anche per effetto di un atto negoziale (quale la citata delega, purché, in tal caso, essa sia validamente conferita, risulti da atto scritto e con data certa sia stata accettata e riguardi, ovviamente, oneri e doveri delegabili, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008), una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, chiunque cioè abbia un obbligo, normativamente sancito, di garantire che ogni lavoratore possa svolgere le proprie mansioni in una situazione di massima sicurezza possibile, in base alle misure concretamente adottabili allo stato attuale della tecnica.

Il reato in esame può essere conseguenza, ovviamente, di un comportamento attivo: si pensi al caso in cui, alla guida di un veicolo, si investa una persona, ovviamente involontariamente, causandone la morte.

Ma - ed è la situazione che più interessa, ai fini del presente Modello e della "vita aziendale" - lo stesso evento può essere conseguenza anche di una condotta omissiva, vale a dire della mancata adozione di un comportamento che si assume doveroso e che, ove adottato, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento morte. In tal caso, l'infortunio, da cui deriva la morte del lavoratore, non è conseguenza di un'azione diretta posta in essere dal datore (o da altro soggetto), ma è la conseguenza della mancanza o dell'inidoneità delle misure di sicurezza predisposte dal datore medesimo, in relazione all'esercizio dell'attività di impresa.

Pur non essendo possibile procedere, nella presente sede, ad un approfondimento delle problematiche inerenti il tema degli infortuni sul lavoro, è doveroso sottolineare come la giurisprudenza sia molto rigida sul punto e richieda, in sostanza, l'adozione di ogni misura di sicurezza consentita dallo stato attuale della scienza, escludendo, per altro verso, qualsiasi rilevanza in capo ad eventuali comportamenti negligenti e/o pericolosi da parte del lavoratore, se non nell'ipotesi in cui questi si pongano completamente al di fuori dell'ambito di attività propria del lavoratore medesimo.

In altre parole, solo quando il lavoratore compia un'operazione che esula completamente dai propri doveri e dalle proprie mansioni e questo comportamento sia configurabile come causa unica del sinistro

(e dell'evento morte ad esso conseguente), senza cioè che possa attribuirsi rilievo causale anche all'eventuale violazione di norme in materia di sicurezza da parte del datore, la giurisprudenza giunge ad escludere qualsivoglia forma di responsabilità in capo a quest'ultimo.

590. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione **non può superare gli anni cinque.***

*Il delitto è punibile a querela-della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano **determinato una malattia professionale.***

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 quote (minimo € 25.800, massimo 154.900) a 250 quote (minimo € 64.500, Massimo € 387.250);

sanzioni interdittive, per una durata non superiore a 6 mesi: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Quanto alla realizzazione del reato in questione, valgono tutte le considerazioni svolte con riguardo

all'omicidio colposo. In tal caso, ovviamente, l'evento che integra il reato non è la morte, ma la lesione personale in capo ad una persona: anzi, limitando l'attenzione all'ambito di applicazione del presente Modello, la sola tipologia di reato che "interessa" è l'infortunio ad un lavoratore che sia conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e che determini una lesione qualificabile come "grave" o "gravissima".

Ai sensi dell'art. 583, la lesione è grave se:

> dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

> se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Ai sensi della stessa norma, la lesione è gravissima se dal fatto deriva:

> una malattia certamente o probabilmente insanabile;

> la perdita di un senso;

> la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

> la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto detto sopra, risulta evidente che le aree interessate dal rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto sono tutte quelle in cui si svolge l'attività di impresa stessa.

In particolare:

> i locali e gli ambienti in cui si svolgono le attività di natura produttiva proprie dell'Azienda;

> i locali di pertinenza dell'Azienda, in cui si svolgono comunque attività inerenti

l'esercizio dell'attività d'impresa, come quelle di carico e scarico merce o quelle in cui si proceda, comunque, alla movimentazione della stessa e all'utilizzo di macchinari per la movimentazione; utilizzo macchinari in generale

> i tragitti di andata / ritorno, e le permanenze nei luoghi di lavoro di aziende collaboranti con TAI MILANO degli addetti che svolgono attività di trasporti verso terzi.

> i locali e gli ambienti in cui si svolgono le attività di natura amministrativa

gestionale.

>

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce alla condotta del datore di lavoro e di ogni altro soggetto che, per previsione normativa o per atto negoziale, assuma all'interno della Società una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, con il preciso scopo di garantire e assicurare la salute e la sicurezza dei luoghi durante il lavoro.

REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

A prescindere da quanto si dirà in seguito, in relazione a specifici obblighi comportamentali che gravano sul datore di lavoro e sugli altri soggetti destinatari della normativa in materia di sicurezza, è comunque fatto obbligo a tutti i lavoratori dipendenti della Società, nonché ai collaboratori esterni, di:

- > osservare imperativamente la procedura Sistema Gestione sicurezza lavoro adottata dalla società ISO 18001 / UNI EN ISO 45001
- > osservare la massima attenzione nello svolgimento delle proprie mansioni;
- > eseguire unicamente le mansioni di propria competenza, opponendo, se del caso, il rifiuto al compimento di operazioni che risultino del tutto estranee alle proprie mansioni;
- > attenersi scrupolosamente alle norme di legge e, soprattutto, alle procedure interne in tema di sicurezza sul lavoro;
- > partecipare ai corsi di formazione;
- > apprendere le nozioni in tema di primo soccorso ed emergenza in caso di incendio;
- > osservare le prescrizioni derivanti dall'apposita "cartellonistica" affissa nei luoghi di lavoro della Società;
- > indossare e comunque fare uso dei dispositivi di protezione individuali loro forniti dall'Azienda, in relazione alle specifiche attività cui sono adibiti;
- > partecipare alle periodiche riunioni di sicurezza indette dal datore di lavoro con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- > riferire ai soggetti preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza o, comunque, all'OdV, in relazione ad ogni situazione di potenziale pericolo che si verifichi o che sia altrimenti accertata o ritenuta.

REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE AI DESTINATARI DELLA NORMATIVA IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI

LAVORATORI

Destinatari principali dell'intero complesso normativo in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro sono, come si è già anticipato, il datore di lavoro e gli altri soggetti che abbiano, per legge, o abbiano assunto, per atto negoziale, una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori medesimi.

Il datore di lavoro - o il soggetto da esso delegato - dovrà porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la piena sicurezza dei lavoratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, secondo quanto previsto dalla legge.

Al fine della corretta applicazione del presente modello, il datore di lavoro dovrà altresì operare di concerto con l'OdV e, in particolare:

- > fornirà copia del documento di valutazione dei rischi;
- > renderà note le caratteristiche dei corsi di formazione / informazione del personale e le modalità di effettuazione degli stessi, anche con riguardo alla loro periodicità e alla verifica della loro attualità;
- > renderà note le caratteristiche dei corsi di primo soccorso e di prevenzioni incendi;
- > fornirà precisa indicazione di tutte le misure di sicurezza adottate con riguardo allo svolgimento dei processi produttivi e al funzionamento dei macchinari utilizzati dalla Società;
- > fornirà precisa indicazione dei dispositivi di protezione individuali adottati dalla società e messi a disposizione dei dipendenti;
- > fornirà precisa indicazione dei sistemi di controllo utilizzati dalla Società per la verifica del corretto funzionamento dei macchinari, per la verifica delle condizioni di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori;
- > renderà note le osservazioni / raccomandazioni / non conformità emesse dall'ente certificatore del Sistema Gestione Sicurezza "uni en iso 45001"
- > preciserà quanto deciso e in fase di attuazione ad adempimento di quanto emerso dal punto precedente
- > renderà note le misure dell'organizzazione atte ad un miglioramento continuo e dinamico e le relative parti interessate coinvolte, dando risustati inerenti rischi ed opportunità emerse da tali misure.
- > renderà note le modalità e la periodicità delle riunioni di sicurezza e delle consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e col medico competente;

COMPITI DELL'ODV

In relazione ai doveri del datore di lavoro e degli altri soggetti tenuti all'osservanza e

all'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- > vigilare sul corretto adempimento dei propri doveri da parte del datore e degli altri soggetti che si trovino in posizione di garanzia;
- > verificare, in caso di delega di poteri dal datore di lavoro ad altro soggetto, l'effettività dei poteri in capo al delegato, anche con particolare riferimento all'esistenza di un atto scritto, avente data certa e regolarmente sottoscritto dal delegato per accettazione, nonché in relazione all'effettiva sussistenza in capo a quest'ultimo del potere di spesa e di fermo attività;
- > verificare che il datore o il soggetto delegato provveda alle comunicazioni e a tutti gli adempimenti informativi di cui al precedente punto 5;
- > verificare la regolarità e la periodicità dei corsi di formazione, di primo soccorso e di emergenza incendi, nonché l'effettiva partecipazione ad essi da parte dei lavoratori;
- > verificare lo svolgimento e l'effettività delle riunioni di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- > ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dai lavoratori o da qualsiasi altro soggetto della Società;
- > svolgere attività di controllo, anche con il metodo a campione, in ordine sia alla sussistenza di adeguate misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia al rispetto delle normative in tema di sicurezza da parte dei lavoratori, anche con riferimento all'effettivo utilizzo dei presidi antinfortunistici forniti dal datore di lavoro;
- > predisporre periodiche relazioni al Consiglio di amministrazione, in numero non inferiore ad una ogni anno, nella quale si dia atto dell'attività di controllo effettuata e si provveda, se del caso, alla segnalazione delle eventuali criticità emerse nel corso delle verifiche o altrimenti riscontrate, nonché delle misure nuove o ulteriori che appaia opportuno adottare al fine di garantire il più alto livello possibile di sicurezza;
- > tenere un apposito registro, nel quale dovrà essere annotata ogni attività, ogni verifica, ogni controllo, ogni chiarimento richiesto o segnalazione ricevuta, con riferimento al tema dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

QUARTA

PARTE SPECIALE

(Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio)

I REATI DI CUI ALL'ART. 25 *OCTIES* DEL D. LGS. N. 231/2001

L'articolo 25 *octies* - introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e modificato, da ultimo, dalla Legge 15 dicembre 2014. n. 186 - prevede la responsabilità amministrativa degli Enti anche nel caso di commissione dei reati di:

- > ricettazione (art. 648 c.p.);
- > riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- > impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- > autoriciclaggio (art. 648 ter l c.p.).

Quanto alle prime tre fattispecie di reato, si tratta di ipotesi che appaiono estranee all'oggetto sociale della Società e alla sua normale operatività e, perciò, di poco probabile verificazione. Si forniscono comunque, anche per la più completa informazione del presente Modello, alcune indicazioni sia con riguardo ai delitti in questione, sia con riferimento alla cautele da adottare per prevenire il rischio della loro commissione. In merito all'ultima fattispecie in esame, si osserva come, a seguito dell'introduzione - su disposizione della legge 186/2014 - dal 1 gennaio 2015, del nuovo reato di autoriciclaggio, previsto e punito dall'art. 648-ter l c.p., il legislatore abbia incluso tale illecito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti, modificando e integrando il citato art.25 *octies* del D. Lgs. n.231/2001.

648. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose proveniente da un qualsiasi delitto o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.

le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto .

648 bis. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità proveniente da delitto non colposo. ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

648 ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

648 ter I. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni .

dalla legge 12 luglio 1991. N. 203. e successive modifiche..

Fuori dei casi di cui ai cormmi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 23 1/01

sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote, cioè nel minimo da € 51.600 a € 309.800 e nel massimo da € 206.400 a € 1.239.200; se però il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote, cioè nel minimo da € 103.200 a € 619.600 e nel massimo da € 258.000 a € 1.549.000.

sanzioni interdittive (per una durata non superiore a 2 anni): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: [a pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca del prezzo o del profitto del reato è obbligatoria in caso di condanna.

-

AREE A RISCHIO

Tenuto conto delle caratteristiche dei delitti in questione, le aree interessate dal rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto sono, essenzialmente:

- > quelle relative al pagamento delle fatture emesse dalla Società, stante la possibilità che soggetti terzi utilizzino denaro di provenienza illecita (sempre che, ovviamente, vi sia la consapevolezza di tale carattere illecito in capo alla Società o, comunque, vi siano gravi ed evidenti elementi che consentano di sospettare l'illecito provenienza);
- > quelle relative alle forniture di beni, apparecchiature e/o materie prima alla Società, stante la possibilità che tali beni siano provento di illeciti (a condizione, anche in tal caso, che vi sia consapevolezza in capo alla Società o che richiamino condizioni che devono ragionevolmente farla presumere);
- > quelle relative alla gestione delle risorse finanziarie.

REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

- > attenersi scrupolosamente alle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni fiscali e tributarie e - in caso di incertezze o dubbi sull'interpretazione, applicazione e/o operatività delle medesime - ricorrere alle speciali procedure di interpello previste dalla normativa di settore;
- > non accettare pagamenti, in denaro o in qualsiasi altra forma, che, per le loro caratteristiche, per le modalità della dazione o per altri motivi, comportino il ragionevole sospetto della loro origine illecita;
- > non accettare forniture di merci, apparecchiature, materie prime o altri beni che, per le loro caratteristiche, per il prezzo, per la modalità di confezionamento, di consegna o per qualsiasi altra ragione, comportino il ragionevole sospetto della loro origine illecita;
- > attenersi alla (e promuovere, il più possibile, la) piena tracciabilità dei flussi finanziari in modo diffuso, in ogni settore o area aziendale. La tracciabilità dei flussi finanziari, infatti, pur essendo di per sé non sufficiente alla completa copertura dei rischi connessi al reato di autoriciclaggio, rappresenta un elemento su cui più facilmente innestare procedure di controllo e di verifica di anomalie oltre ad eventuali azioni correttive di comportamenti non rispondenti alle prescrizioni del presente Modello. Inoltre, una buona procedura sulla tracciabilità dei flussi finanziari favorisce una più **immediata identificazione dei responsabili aziendali** che hanno determinato l'impiego delle risorse, rendendo più agevole valutare la rispondenza delle condotte poste in essere al sistema di deleghe, ruoli e mansioni definito, che costituisce la base essenziale per l'operatività del presente Modello.

COMPITI DELL'ODV

In relazione ai rischi connessi alla realizzazione dei reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto, l'OdV, oltre ai generici doveri di controllo e verifica disciplinati dal Decreto, è tenuto anche a specifici compiti sanciti direttamente dal decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire il testo normativo che ha introdotto le fattispecie di reato in questione nel novero dei delitti la cui commissione può determinare una responsabilità in capo all'Ente.

L'art. 52 del citato d. lgs. n. 231/2007 individua, infatti, una serie di doveri e di obblighi, in materia di vigilanza e controllo, volti a prevenire la realizzazione del reato di riciclaggio e posti a carico di vari soggetti, tra cui il collegio sindacale delle società, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo e di gestione e - per quello che qui interessa - l'Organismo di Vigilanza. Tra tali doveri vi è quello di:

:> comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate, dalle stesse Autorità di vigilanza, in tema di modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, nonché in materia di organizzazione, registrazione e controlli volti a prevenire l'uso degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria per fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

:> comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette (come disciplinate dall'art. 41 del d. lgs. n. 231/2007) di cui hanno notizia;

:> comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49 d. lgs. n. 231/2007) e di divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50 d. lgs. n. 231/2007), di cui hanno notizia;

> comunicare, entro trenta giorni, alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) le infrazioni alle disposizioni in materia di obblighi di registrazione (art. 36 d. lgs. n. 231/2007) di cui hanno notizia.

Accanto a questi doveri specifici, che hanno riguardo ad ipotesi altrettanto specifiche di condotte - tendenzialmente estranee all'oggetto sociale e perciò alla normale operatività della Società - all'OdV spetta in ogni caso un "generico" dovere di controllo e di vigilanza, per evitare, ove possibile, che nella normale vita della Società possano essere commessi gli illeciti in questione. L'OdV è dunque tenuto a:

> vigilare sulla correttezza delle transazioni poste in essere dalla Società, con particolare riferimento alle somme incassate;

> vigilare sulla correttezza delle forniture (di beni, macchinari e/o materie prime) effettuate da soggetti

terzi;

- > riferire al Consiglio di amministrazione ogni volta che le modalità di effettuazione di un pagamento o di una fornitura di merci e/o beni determinino il sospetto della loro illecita provenienza;
- > ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dagli esponenti, dai collaboratori esterni o da qualsiasi altro soggetto della Società in ordine a possibili violazioni delle norme in questione, da cui possa derivare una responsabilità in capo all'Ente e, se del caso, riferire senza ritardo al Consiglio di amministrazione;
- > compiere verifiche periodiche, anche col metodo a campione, sulle caratteristiche dei soggetti che effettuano pagamenti in favore della Società, nonché sulle modalità delle transazioni economiche effettuate e delle forniture di merci e/o materie prime;
- > vigilare, con riferimento al reato di autoriciclaggio, sulla corretta applicazione della normativa fiscale e tributaria, anche interfacciandosi con il Collegio sindacale;
- > vigilare, al riguardo, sulla tracciabilità dei flussi e delle risorse finanziarie, nonché sulla provenienza e tracciabilità degli ingressi di capitali in azienda (aumenti di capitale, finanziamento soci, etc.), anche interfacciandosi con il Collegio sindacale.

L'art. 25 Octies 231 ha preso atto dei mutamenti avvenuti negli art. 648 bis, 648 ter e 648 ter I del Codice Penale relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio includendovi anche quelli di natura contravvenzionale nonché quelli colposi. Come deliberato dal Consiglio del 3 Marzo .2022 si sospendono eventuali integrazioni necessitando adeguati preventivi approfondimenti

QUINTA

PARTE SPECIALE

(Reati connessi al tema del rispetto delle norme ambientali)

“GESTIONE DEI REATI AMBIENTALI”

LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI INERENTI IL D. LGS. N.231/2001

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452 bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave,

aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

⁽¹⁾ Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies e septies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

ART.137

(sanzioni penali)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella

tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari

di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottempererà al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, e' punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a

millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1

Visto l'adeguamento dell'organizzazione alla norma ambientale uni en iso 14001 vengono stabiliti dei punti cardine nella stesura di procedure istruzioni di lavoro al fine di trarre la miglior valutazione di impatto ambientale, quale, deve assicurare che:

a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita,

nonche' gli obiettivi di garantire l'uso plurimo delle risorse naturali, dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, e di assicurare lo sviluppo sostenibile;

b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale;

c) per ciascun progetto siano esplicitate le principali ragioni della scelta fra le alternative proposte dal committente;

d) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente;

e) siano garantite l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento;

f) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.

Il verificarsi di un incidente a livello ambientale dato dai processi produttivi può determinare, oltre alla responsabilità penale del legale rappresentante o di altro soggetto apicale dell'azienda, ancora, di colui al quale siano stati delegati i poteri in materia ambientale (o, comunque, alla sottoposizione a procedimento penale di tali soggetti), anche una responsabilità di natura amministrativa, per non aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire e impedire il reato.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 152/2006 in materia di rispetto delle norme ambientali si è proceduto come obiettivo primario alla promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, stabilisce i seguenti obiettivi:

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con i seguenti obiettivi: garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;

contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi di miglioramento dell'organizzazione

assicurare che venga comunque effettuata la valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;

introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;

favorire la partecipazione degli addetti nell'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale;

garantire il completamento delle procedure in tempi certi;

introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di valutazione ambientale strategica;
stabilire idonei programmi formativi atti al prevenire potenziali impatti ambientali
stabilire idonei programmi formativi atti alla lotta all'emergenza ambientale

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto detto sopra, risulta evidente che le aree interessate dal rischio di commissione di reati ambientali siano in particolare:

- > attività e gli ambienti in cui si svolgono le attività di natura produttiva proprie dell'Azienda;
- > i locali di pertinenza dell'Azienda, in cui si svolgano comunque attività inerenti l'esercizio dell'attività d'impresa.
- > Le attività, i locali e gli ambienti in cui si svolgono le attività di natura amministrativa gestionale.

3 .DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce alla condotta del datore di lavoro e di ogni altro soggetto che, per previsione normativa o per atto negoziale, assuma al interno della Società una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e dell'ambiente.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

A prescindere da quanto si dirà in seguito, in relazione a specifici obblighi comportamentali che gravano sul datore di lavoro e sugli altri soggetti destinatari della normativa ambientale, è comunque fatto obbligo a tutti i lavoratori dipendenti della Società, nonché ai collaboratori esterni, di:

- > osservare scrupolosamente la procedura Iso 14001 adottata dall'azienda
- > osservare la massima attenzione nello svolgimento delle proprie mansioni;
- > eseguire unicamente le mansioni di propria competenza,
- > attenersi scrupolosamente alle norme di legge e, soprattutto, alle procedure e istruzioni di lavoro interne in tema ambientale;

- > partecipare ai corsi di formazione;
- > apprendere le nozioni in tema di lotta all'emergenza ambientale;
- > osservare le prescrizioni derivanti dall'apposita "cartellonistica" affissa nei luoghi di lavoro dell'organizzazione;
- > indossare e comunque fare uso dei dispositivi di protezione individuali loro forniti dall'organizzazione, in relazione alle specifiche attività cui sono adibiti;
- > partecipare alle periodiche riunioni indette dal datore di lavoro;
- > riferire ai soggetti preposti all'osservanza delle norme ambientali o, comunque, all'OdV, in relazione ad ogni situazione di potenziale impatto ambientale che si verifichi o che possa verificarsi.

5.REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE AI DESTINATARI DELLA NORMATIVA IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

Destinatari principali dell'intero complesso normativo in tema di tutela della salute dei lavoratori e rispetto dell'ambiente sono, come si è già anticipato, il datore di lavoro e gli altri soggetti che abbiano, per legge, o abbiano assunto, per atto negoziale, una posizione di garanzia nei confronti dell'ambiente interno/esterno medesimo.

Il datore di lavoro - o il soggetto da esso delegato - dovrà porre in essere tutte le misure necessarie a garantire il pieno rispetto normativo, nello svolgimento delle proprie mansioni

Al fine della corretta applicazione del presente modello, il datore di lavoro dovrà altresì operare di concerto con l'OdV e, in particolare:

- > fornirà copia dell'analisi del contest ambientale;
- > renderà note le caratteristiche dei corsi di formazione /informazione del personale e le modalità di effettuazione degli stessi, anche con riguardo alla loro periodicità e alla verifica della loro attualità;
- > renderà note le caratteristiche dei corsi di attuazione alla lotta inerente l'emergenza ambientale;
- > fornirà precisa indicazione di tutte le misure di prevenzione ambientale con riguardo allo svolgimento dei processi produttivi e al funzionamento dei macchinari utilizzati;
- > fornirà precisa indicazione dei dispositivi di protezione individuali adottati dall'organizzazione e messi a disposizione dei dipendenti;
- > fornirà precisa indicazione dei sistemi di controllo utilizzati dall'organizzazione per la verifica del corretto funzionamento dei macchinari, per la verifica delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro, nonché per la verifica del rispetto delle norme ambientali da parte dei lavoratori;
- > renderà note le osservazioni / raccomandazioni / non conformità emesse dall'ente certificatore del Sistema Gestione Ambientale "iso 14001"
- > preciserà quanto deciso e in fase di attuazione ad adempimento di quanto emerso dal punto

precedente

> renderà note le misure dell'organizzazione atte ad un miglioramento continuo e dinamico e le relative parti interessate coinvolte, dando risustati inerenti rischi ed opportunità emerse da tali misure.

6.COMPITI DELL'ODV

In relazione ai doveri del datore di lavoro e degli altri soggetti tenuti all'osservanza e all'applicazione delle norme in materia di tutela ambientale e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- > vigilare sul corretto adempimento dei propri doveri da parte del datore e degli altri soggetti che si trovino in posizione di garanzia;
- > verificare, in caso di delega di poteri dal datore di lavoro ad altro soggetto, l'effettività dei poteri in capo al delegato, anche con particolare riferimento all'esistenza di un atto scritto, avente data certa e regolarmente sottoscritto dal delegato per accettazione, nonché in relazione all'effettiva sussistenza in capo a quest'ultimo del potere di spesa e di fermo attività;
- > verificare che il datore o il soggetto delegato provveda alle comunicazioni e a tutti gli adempimenti informativi;
- > verificare la regolarità e la periodicità dei corsi di formazione, nonché l'effettiva partecipazione ad essi da parte dei lavoratori;
- > verificare lo svolgimento e l'effettività delle riunioni e delle parti coinvolte
- > ricevere ed esaminare ogni segnalazione che provenga dai lavoratori o da qualsiasi altro soggetto dell'organizzazione;
- > svolgere attività di controllo, anche con il metodo a campione, in ordine sia alla sussistenza di adeguate misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia al rispetto delle normative in tema ambientale da parte dei lavoratori;
- > predisporre periodiche relazioni al Consiglio di amministrazione, in numero non inferiore ad una ogni anno, nella quale si dia atto dell'attività di controllo effettuata e si provveda, se del caso, alla segnalazione delle eventuali criticità emerse nel corso delle verifiche o altrimenti riscontrate, nonché delle misure nuove o ulteriori che appaia opportuno adottare al fine di garantire il più alto livello possibile di rispetto delle norme ambientali;
- > tenere un apposito registro, nel quale dovrà essere annotata ogni attività, ogni verifica, ogni controllo, ogni chiarimento richiesto o segnalazione ricevuta, con riferimento al tema del rispetto ambientale e salute dei lavoratori.

Sesta

PARTE SPECIALE

(Reati di Violazione del Diritto di autore)

5.1 Tipologia dei reati

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione

abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

5.2 Descrizione fattispecie e aree di rischio

Le attività della Società che possono determinare un rischio in relazione ai reati in questione sono tutte quelle che comportano o comunque prevedono l'utilizzo di programmi per i computers (o per altri sistemi informatici). Così, ad esempio:

- > la gestione della contabilità;
- > la gestione degli acquisiti e del magazzino;
- > la gestione delle operazioni commerciali;
- > l'utilizzo di programmi grafici per la creazione dei modelli;
- > ogni altra attività che venga comunemente svolta attraverso software installati su pc.

Possono costituire fonte di responsabilità per la Società condotte quali:

- > l'installazione sui computers aziendali di programmi privi di regolare licenza;
- > la duplicazione illecita di programmi, in violazione delle norme sul diritto d'autore.

5.3 Destinatari parte speciale

La presente parte speciale si riferisce alla condotta degli amministratori, dirigenti ed ogni altro soggetto che utilizzi software e computers.

5.4 regole di comportamento generali

- non eseguire download di programmi non autorizzati
- controllare i Sistemi di protezione e antivirus
- non utilizzare abusivamente opera dell'ingegno protette
- non duplicare abusivamente software coperto da diritto di autore

5.5 regole di comportamento speciali

Le porte usb saranno aperte solo sui pc autorizzati

Ogni download di programma dovrà essere autorizzato da un membro del cda

5.6 Compiti dell'odv

I compiti dell'odv saranno i seguenti:

- vigilare sul corretto adempimento di quanto sopra stabilito
- verificare tramite una relazione annuale del responsabile It i programmi installati e la rete aziendale

SETTIMA

PARTE SPECIALE

(Reati tributari)

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUESDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001

Il D.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l'art. 25-*quinquiesdecies* nel D.lgs. n. 231/2001, estendendo la responsabilità da reato degli enti ai seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-*bis*, D.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D.lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000).

Il rischio penale legato alla commissione di questi reati tributari è presente in ogni realtà aziendale, a prescindere dall'eventuale esternalizzazione delle attività di gestione contabile e fiscale. La responsabilità per i reati tributari ricade infatti, innanzitutto, su quei soggetti che, alla stregua delle disposizioni fiscali, sono chiamati ad assolvere determinati adempimenti di carattere tributario.

In particolare, con riferimento alle persone giuridiche, l'art. 4 del D.lgs. n. 74/2000 prevede che «la dichiarazione è sottoscritta a pena di nullità dal rappresentante legale [dell'ente] e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto». Pertanto, in capo a questi soggetti potrà sempre – quantomeno – individuarsi il dovere di verificare costantemente la correttezza e la professionalità delle figure esterne incaricate della gestione contabile e degli adempimenti fiscali.

Art. 2, D.lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/01

comma 1

sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote¹ cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 129.114,20 a € 774.685,35;

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza di condanna; la confisca del prezzo o del profitto del reato – anche per equivalente – è obbligatoria in caso di condanna.

comma 2-bis

sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote, cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 51.645,68 a € 309.874,14;

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza di condanna; la confisca del prezzo o del profitto del reato – anche per equivalente – è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Tra le fattispecie dichiarative, la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti è quella di più accentuato disvalore.

La consumazione del reato si ha con la presentazione della dichiarazione fiscale: le condotte di mera utilizzazione e contabilizzazione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti sono quindi un *ante factum* non punibile, neppure sul piano del tentativo ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 74/2000. L'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rappresenta, quindi, il presupposto per la realizzazione del reato, che avviene però con la sola presentazione della dichiarazione fiscale (c.d. struttura *bifasica*).

Nonostante la norma utilizzi la locuzione «chiunque» per riferirsi al possibile autore del reato, si tratta chiaramente di una fattispecie a *soggettività ristretta*, in quanto realizzabile soltanto da chi sia obbligato a presentare la dichiarazione fiscale.

Quanto all'elemento soggettivo, la fattispecie è caratterizzata da un *dolo specifico* consistente nel «fine di evadere le imposte». Va segnalato, al riguardo, come il dolo specifico di evasione non sia peraltro incompatibile con la presenza di più finalità illecite.

La nuova disposizione di cui al comma 2-bis introduce, infine, un'ipotesi attenuata per il caso in cui il valore degli elementi passivi fittizi contabilizzati sia complessivamente inferiore a € 100.000.

L'attenuazione delle conseguenze sanzionatorie riguarda sia la persona fisica, nei confronti della quale torna ad applicarsi la previgente cornice edittale (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione), sia nei confronti della persona giuridica. L'art. 25-*quinqüesdecies*, D.lgs. n. 231/2001, per l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2-bis, D.lgs. n. 74/2000, commina infatti una pena pecuniaria che può arrivare nel massimo a € 309.874,14, anziché a € 774.685,35 (come nell'ipotesi di superamento della predetta soglia quantitativa).

¹ La quota indica l'unità di misura delle sanzioni pecuniarie applicabili e modulabili dal Giudice, per come previsto dal D. Lgs n.231/2001.

Art. 3, D.lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 129.114,20 a € 774.685,35;

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza di condanna; la confisca del prezzo o del profitto del reato – anche per equivalente – è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, presenta una dichiarazione falsa e occulta il vero attraverso: a) operazioni simulate – oggettivamente o soggettivamente; b) documenti falsi, diversi dalle fatture/documenti equipollenti di cui all'art. 2, D.l.gs. n. 74/2000²; c) altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria (c.d. idoneità *decettiva*).

² Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, invero, vista la clausola di riserva a favore del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ha carattere sussidiario: può trovare applicazione esclusivamente laddove non sussistano gli estremi di cui all'art. 2, D.l.gs. n. 74/2000.

Perché il delitto sia consumato, pertanto, occorre che la dichiarazione mendace sia preceduta da uno dei comportamenti fraudolenti indicati dalla norma. Al riguardo, occorre precisare che:

1. le operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ai sensi dell'art. 1, lett. g-bis), D.lgs. n. 74/2000, sono le «operazioni apparenti [...] poste in essere con volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti»;
2. l'utilizzo di documenti falsi assume rilevanza esclusivamente se essi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, oppure se sono detenuti a fini di prova. Conseguentemente, non è riconducibile all'art. 3, D.lgs. n. 74/2000, la trasmissione di documenti falsi all'Amministrazione finanziaria;
3. per «altri mezzi fraudolenti» si intendono le condotte che determinano una falsa rappresentazione della realtà comprese, ai sensi della lett. g-ter) dell'art. 1, D.lgs. 74/2000, le condotte *non attive*, purché connotate per la violazione di specifici obblighi di agire.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, limitatamente ai profili di interesse per la responsabilità dell'ente ex D.lgs. n. 231/2001, occorre ricordare l'art. 1, lett. e), D.lgs. n. 74/2000, che chiarisce come «il fine di evadere le imposte» sussiste anche se il soggetto agente ha agito allo scopo di permettere l'evasione all'ente per conto del quale agisce.

Quanto ai soggetti attivi del reato, possono richiamarsi le considerazioni già svolte con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2, D.lgs. n. 74/2000.

Art. 8, D.lgs. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/01

comma 1

sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 129.114,20 a € 774.685,35;

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza di condanna; la confisca del prezzo o del profitto del reato – anche per equivalente – è obbligatoria in caso di condanna.

comma 2-bis

sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote, cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 51.645,68 a € 309.874,14;

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza di condanna; la confisca del prezzo o del profitto del reato – anche per equivalente – è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'art. 8, D.lgs. n. 74/2000, punisce con la medesima pena prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, emette o rilascia³ fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'operatività della fattispecie prescinde dal conseguimento dell'evasione di imposta da parte dell'utilizzatore, tutelando l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale. La condotta incriminata si risolve, pertanto, in una peculiare forma di falsità ideologica⁴.

Quanto ai possibili soggetti attivi, a differenza degli illeciti tributari precedentemente esaminati, quello in oggetto si configura come un reato comune. Può infatti essere realizzato sia dal soggetto passivo dell'IVA, sia da chiunque emetta documenti fiscalmente utilizzabili da terzi al fine di evadere (anche in via occasionale).

L'agente dovrà peraltro essere consapevole sia della falsità del documento che della sua rilevanza fiscale, in conformità ai principi generali relativi all'imputazione dell'elemento soggettivo. Inoltre, per integrare il reato, è necessario che l'emittente si proponga lo specifico fine di consentire a terzi l'evasione, non essendo sufficiente il dolo generico⁵.

In maniera speculare a quanto previsto con riferimento all'art. 2, D.lgs. n. 74/2000, la Legge n. 157/2019 ha introdotto nella fattispecie in oggetto un nuovo comma 2-bis che subordina al superamento di una soglia quantitativa l'applicazione della nuova, più severa, cornice edittale.

Art. 10, D.lgs. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

³ Le due espressioni "emette o rilascia" non costituiscono un'endiadi, in quanto i due termini fanno riferimento a figure distinte nella sintassi del diritto tributario. L'emissione, riguarda infatti l'attività di consegna o spedizione, anche telematica, di fatture per le operazioni imponibili IVA e per le operazioni intracomunitarie. Il rilascio, invece, ha ad oggetto le ricevute e gli scontrini fiscali.

⁴ Cass. Sez. I, Sent. 20 febbraio 2004, n. 32493.

⁵ Controverso è, tuttavia, se possa configurarsi il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice nelle ipotesi in cui l'autore, pur perseguendo uno scopo diverso, abbia agito accettando il rischio che l'emissione di fatture o documenti equipollenti possa consentire a terzi l'evasione, secondo lo schema del dolo eventuale.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote, cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 51.645,68 a € 309.874,14;

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza di condanna; la confisca del prezzo o del profitto del reato – anche per equivalente – è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'art. 10, D.lgs. n. 74/2000, configura un reato a condotta vincolata, consistente nell'occultamento o nella distruzione di documenti contabili.

Con riferimento alla condotta tipica la dottrina unanime ha da tempo osservato come entrambe le modalità realizzative prevedano, implicitamente, la tenuta della contabilità fiscale. La mancata istituzione delle scritture contabili, pertanto, non rilevarebbe ai sensi dell'art. 10, D.lgs. n. 74/2000. Conformemente si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, affermando che «la condotta penalmente rilevante [...] non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo [...] ma richiede perché sia integrata la fattispecie penale un *quid pluris* a contenuto commissivo consistente nell'occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture»⁶.

In particolare, la distruzione si realizza con l'eliminazione della documentazione o del supporto o con cancellature e abrasioni⁷. Quanto, invece, all'occultamento, esso va inteso come «la temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento»⁸.

Va precisato come le condotte di distruzione e di occultamento debbano incidere su scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione. Per individuarle, deve quindi farsi rinvio alle disposizioni tributarie in materia, come vigenti al momento del fatto (centrale è in particolare la disposizione di cui all'art. 22 d.P.R. n. 600/1973).

Quanto all'elemento soggettivo, anche la fattispecie in oggetto è sorretta da un dolo specifico che deve orientare la condotta al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione.

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare

⁶ Cass., Sez. III, Sent. 15 ottobre 2014, n. 11643.

⁷ Cass., Sez. III, Sent. 17 gennaio 2006, n. 4871.

⁸ Cass., Sez. feriale, Sent. 18 giugno 2015, n. 35665.

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/01

sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote, cioè nel minimo da € 25.822,84 a € 154.937,07 e nel massimo da € 51.645,68 a € 309.874,14;

sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza di condanna; la confisca del prezzo o del profitto del reato – anche per equivalente – è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'art. 11, D.lgs. n. 74/2000, prevede due fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La prima – comma 1 – è connessa alla riscossione coattiva e costituisce una costante del sistema penale-tributario, risalente all'art. 6 della Legge n. 3834/1938. La seconda – comma 2 – è di più recente introduzione ed è collegata alle transazioni fiscali in sede di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione del debito.

comma 1

Quanto alla condotta di cui al comma 1, la stessa può essere realizzata attraverso l'alienazione simulata di beni propri o altrui e/o mediante altri mezzi fraudolenti. La dottrina e la giurisprudenza sono inoltre unanimi nell'individuare, quale oggetto materiale del delitto, esclusivamente i beni che possono essere attinti da eventuali procedimenti di esecuzione forzata. Tale conclusione è del resto coerente con l'interesse tutelato dalla norma, che secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritari deve individuarsi nel mantenimento della garanzia patrimoniale (generica) offerta al Fisco.

Il fine di «sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila», oltre a configurare un dolo specifico cui deve tendere il volere dell'agente, descrive in maniera significativa il presupposto stesso della condotta: l'esistenza di un debito di imposta di valore superiore alla soglia quantitativa.

Tale presupposto, nonostante il consueto utilizzo del pronome indefinito «chiunque», interviene quindi a limitare la platea dei possibili soggetti attivi del reato. Soltanto il contribuente che abbia un debito con il Fisco di valore superiore a € 50.000 potrà infatti essere imputato ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.lgs. n. 74/2000.

comma 2

Il comma 2 punisce le condotte di falso veicolate attraverso la documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale. Tale indicazione offre allora una precisa delimitazione del contesto in cui può realizzarsi l'illecito.

La fattispecie presenta significative affinità con i delitti dichiarativi, incriminando il falso solo ove incida oltre una soglia quantitativa e sia perpetrato attraverso l'indicazione di elementi attivi o passivi fittizi. Peraltro, merita precisare come il falso debba ricadere sui “documenti presentati ai fini della procedura di transazione fiscale”.

Quanto all'elemento soggettivo, l'intera azione deve essere finalizzata ad ottenere un pagamento parziale dei tributi o dei relativi accessori. La connotazione del dolo specifico, permette quindi di escludere la tipicità delle condotte di falso dirette ad ottenere non già una riduzione del debito, ma una dilazione del pagamento.

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce espressamente ai comportamenti che possono essere posti in essere dal Rappresentante legale e dagli Amministratori, anche di fatto, della Società, nonché da tutti gli altri soggetti riferibili all'Ente che operino nelle aree di attività a rischio.

Le norme di comportamento ivi previste si estendono e devono essere rispettate anche da eventuali Collaboratori esterni, che, come previsto dalla Parte Generale del Modello, dovranno essere messi a conoscenza del suo contenuto.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta coerenti con l'esigenza di limitare al minimo il rischio che siano commessi i reati tributari sopra indicati.

5. AREE A RISCHIO

I reati tributari introdotti nel D.lgs. n. 231/2001 dal D.l. n. 124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019, possono commettersi nell'ambito di una serie piuttosto comune di attività.

In particolare, sono da considerarsi aree a rischio diretto tutte quelle propedeutiche alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. Ad esempio, vengono in rilievo la gestione della fatturazione attiva e passiva, delle registrazioni contabili e del processo di redazione del bilancio di esercizio, della nota integrativa e delle altre comunicazioni sociali.

Con specifico riferimento all'art. 10, D.lgs. n. 74/2000, vengono inoltre in rilievo come aree a rischio diretto le attività di conservazione e archiviazione delle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, nonché – con riferimento al profilo dell'occultamento – la gestione delle visite ispettive dell'Amministrazione finanziaria.

Quanto, infine, all'art. 11, D.lgs. n. 74/2000, devono attenzionarsi le attività relative alla gestione degli adempimenti fiscali, con particolare riguardo al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e/o delle sanzioni tributarie.

Aree a rischio diretto:

- gestione della contabilità generale in relazione all'adempimento dei tributi (con particolare riferimento alla presentazione delle dichiarazioni fiscali e alle attività a tal fine propedeutiche);
- gestione delle visite ispettive e dei controlli dell'Amministrazione finanziaria;
- gestione degli adempimenti fiscali (compreso il pagamento di eventuali sanzioni amministrative).

Aree a rischio strumentale:

- gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei beni aziendali (con particolare riguardo ad eventuali alienazioni simulate);
- gestione delle note spese.

6. MISURE PER LA PREVENZIONE

Nell'ambito delle attività riconducibili alle aree a rischio indicate è fatto espresso divieto – a tutti gli esponenti della Società, in via diretta, e a carico degli eventuali collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nel Decreto (art. 25-*quinqüesdecies*);
- porre in essere comportamenti che, pur non integrando di per sé le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- occultare documenti di cui è richiesta l'acquisizione da parte della P.A., ovvero tenerli in modo tale da ostacolare le attività di verifica;
- distruggere e/o alterare documenti e scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, senza che sia decorso il termine stabilito per legge;
- accettare di emettere o rilasciare (o comunque di prendere parte al processo di emissione o di rilascio di) fatture o documenti equipollenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti, segnalando tempestivamente eventuali pressioni all'OdV.

Ai destinatari è altresì richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, improntato al pieno rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate o comunque finalizzate alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, con lo scopo di fornire

sempre all'Amministrazione finanziaria, nonché ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;

- in caso di incertezze o dubbi sull'interpretazione, applicazione e/o operatività delle disposizioni tributarie, ricorrere alle speciali procedure di interpello previste dalla normativa di settore;
- attenersi alla (e promuovere, il più possibile, la) piena **tracciabilità dei flussi finanziari** in modo diffuso, in ogni settore o area aziendale;
- in caso di ispezioni da parte dell'amministrazione finanziaria, attenersi scrupolosamente alla relativa procedura aziendale.

Al fine di dare attuazione ai comportamenti di cui sopra:

- 1) nessuna fattura potrà essere emessa o pagata con l'iniziativa di un solo soggetto. Oltre all'autorizzazione o al visto del responsabile dell'area amministrativa, sarà sempre necessaria l'autorizzazione da parte dell'ufficio che ha richiesto il servizio/fornitura . In casi di particolare urgenza che provochi la mancanza di un ordine , potranno essere seguite procedure più rapide di quella ordinaria, fatto salvo l'intervento e il controllo – sia pur successivo, in questo caso – di un membro del Consiglio di amministrazioni .
- 2) chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività di fatturazione, ne dà immediata notizia all'organo amministrativo e all'OdV;
- 3) per ogni operazione che implichi l'acquisto di beni e servizi, si dovranno tenere distinte le funzioni di chi effettua l'ordine di acquisto e di chi provvede materialmente al pagamento del bene o del servizio, mentre la relativa contabilizzazione dovrà avvenire secondo le indicazioni previste dall'apposita procedura aziendale;
- 4) il Rappresentante Legale, coadiuvato dalle figure aziendali a vario titolo coinvolte nelle attività propedeutiche alla formazione e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, intrattengono frequenti contatti – preferibilmente attraverso modalità tracciabili – con i professionisti esterni incaricati della gestione contabile e dell'adempimento dei tributi, al fine di verificarne la costante correttezza e professionalità.

AREE A RISCHIO STRUMENTALE:

È opportuno che il Modello preveda ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati tributari, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre fatture o altri documenti per operazioni inesistenti da utilizzare al fine di presentare dichiarazioni fiscali sorrette dall'indicazione di elementi passivi fittizi.

Incarichi a consulenti e professionisti esterni

Gli incarichi a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni sono assegnati con lettera di incarico scritta, che ne indica puntualmente il contenuto.

L'individuazione del professionista è compiuta dall'Amministratore delegato e deve essere comunicata all'OdV, che verifica l'effettiva erogazione della prestazione professionale nei termini di cui alla lettera di incarico, dandone atto nei propri verbali.

Incassi e pagamenti

Incassi e pagamenti avvengono in via preferenziale attraverso metodi tracciabili (ad es. bonifico bancario). Anche quando, per operazioni di modica entità, viene accettato e/o utilizzato il contante, il relativo flusso monetario è oggetto di censimento in apposito registro di cassa, contenente le informazioni necessarie a identificare gli estremi oggettivi e soggettivi dell'operazione.

Cessione di beni aziendali

Le operazioni di cessione a titolo gratuito e/o oneroso di beni aziendali per un valore netto contabile superiore a € 15.000 devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, che verifica l'effettiva fuoriuscita dei cespiti dalle disponibilità dell'Ente e le ragioni economiche dell'operazione, dandone atto nei propri verbali.

Approvazione delle note spese

I rimborsi spese per importi superiori a € 300 devono essere erogati attraverso bonifico bancario o altri metodi tracciabili. In ogni caso, il rimborso avviene dietro presentazione di una richiesta formale – nota spesa – che deve contenere le indicazioni necessarie a verificare la fonte della spesa, la sua reale consistenza economica, nonché la pertinenza rispetto alla posizione lavorativa del richiedente.

La Società svolge verifiche a campione sulla coerenza delle note spese rispetto ai giustificativi. In caso di anomalie, la figura aziendale responsabile della verifica ha l'obbligo di informare tempestivamente l'A.D. e l'Organismo di Vigilanza.

L'A.D. riceve un flusso informativo trimestrale avente ad oggetto le note spese approvate nel periodo di riferimento, in ordine decrescente di valore e con l'indicazione delle figure aziendali cui si riferiscono, oltre a una breve descrizione dell'oggetto e delle ragioni della spesa. Copia dello stesso flusso informativo è altresì trasmessa all'Organismo di Vigilanza.

Integrazione dei reati tributari presupposto

Il D. Lgs 14/7/2020-75 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/7/2020 ha ampliato l'ambito dei "reati presupposto" della 231 aggiungendo all'art. 25 quinquiesdecies il comma 1-Bis, i

seguenti nuovi delitti tributari:

- Dichiarazione infedele art. 4 D. Lgs. 74/2000
- Omessa dichiarazione art. 5 F. Lgs. 74/2000
- Indebita compensazione art. 10 quater D. Lgs. 74/2000.

I suddetti reati sono così individuati nel D. Lgs. 74/2000:

Art. 4 Dichiarazione infedele

1. “Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni “a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul “valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi “inesistenti, quando, congiuntamente:
 - “a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a “euro centomila;
 - “b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche “mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per “cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in “dichiarazione, o comunque, è superiore a euro due milioni”.
- 1.-bis “Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della “non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi “oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono “stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai “fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di “competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali”.
- 1.-ter “Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni “che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per “cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene “conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma “1, lettera a) e b)”.

Art. 5 Omessa dichiarazione

1. “E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le “imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una “delle dichiarazioni relative a dette imposte, quanto l’imposta evasa è superiore, “con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”.
- 1-bis “E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi “obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle “ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila”.
2. “Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la “dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non “sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Art. 10-quater Indebita compensazione

1. “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme “dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto “legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo “superiore a cinquantamila euro.
2. “E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le “somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto “legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore “ai cinquantamila euro”.

Gli stessi, nell’ottica della 231, vanno tuttavia applicati nei termini ed alle condizioni di cui al comma 1-Bis aggiunto all’art. 25 quinquiesdecies.

L’art. 1-Bis aggiunto all’art. 25 quinquiesdecies

In vigore dal 30 luglio 2020

- 1-bis. “In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo “2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al “fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non “inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni “pecuniari:
 - a) “per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4, la sanzione pecuniaria “fino a trecento quote;
 - b) “per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione “pecuniaria fino a quattrocento quote;

- c) “per il delitto di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater, la sanzione “pecuniaria fino a quattrocento quote”;
- 2 “Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l’ente ha “conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di “un terzo”.
- 3 “nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui “all’art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Affinché operi la sanzionabilità a carico delle “persone giuridiche” i delitti suddetti aggiunti devono essere internazionali cioè essere commessi anche parzialmente nel territorio di altro Stato CEE e determinare una evasione d’imposta IVA non inferiore a 10 milioni.

La responsabilità delle persone giuridiche viene quindi chiamata in causa ai soli casi ove sono rispettati i due presupposti:

- che si tratti di condotte commesse al territorio di due o più Stati membri dell’Unione europea;
- che esse comportino un danno complessivo d’imposta IVA di almeno € 10.000.000.

La normativa trae le sue radici e riferimenti nella c.d. Direttiva Europea PIF relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

I reati si riferiscono pertanto a fattispecie riconducibili a “sistemi fraudolenti transfrontalieri” che nel tempo si sono intensificati ricorrendo a modalità e meccanismi sempre più sofisticati (c.d. frodi carosello).

Pur essendo la Società estranea a tale fattispecie di reati si è ritenuto di integrare ed aggiornare il MOG dei Reati Tributari solo per motivi di sistematicità e di completezza.

Il rischio di commissione di tali nuovi reati, ritenuto soltanto potenziale e in via astratta, risulta già coperto dalle procedure previste e implementate per gli altri reati tributari inclusi nel presente Modello Organizzativo.

Rilevano soltanto per l’IVA non quindi le altre imposte, quando il compimento del reato è legato a “sistemi di frode” ed il livello di evasione d’imposta supera € 10.000.000.

Può dirsi come avviene per gli altri reati tributari già previsti che trattasi di fattispecie riferibili principalmente a chi è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. Pertanto può ripetersi

che sono da considerarsi aree a rischio (aree sensibili) tutte quelle propedeutiche alla presentazione della dichiarazione fiscale ed agli adempimenti connessi.

Vengono in rilievo altresì la gestione delle fatture attive e passive, del sistema contabile e lo stesso processo di redazione del Bilancio dalle quali non possono dissociarsi le Aree a rischio strumentale quali: gestione di contratti e consulenze / gestione dei flussi finanziari / gestione dei beni aziendali / gestione delle note spese.

Nell'ambito delle attività riconducibili alle aree a rischio indicate è fatto espresso divieto a tutti gli esponenti della Società, di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati sopra previsti (comma 1-Bis art. 25 quinquiesdecies) di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo improntati al pieno rispetto delle norme di Legge e di tutte le procedure aziendali operanti nell'ambito delle aree a rischio e comunque correlato alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Al fine di dare attuazione a quanto sopra nessuna fattura potrà essere emessa e pagata con l'iniziativa di un solo soggetto. Oltre l'autorizzazione o al "visto" del responsabile dell'area amministrativa, sarà sempre necessaria l'autorizzazione dell'A.D. o di altro incaricato aziendale, delegato alla funzione.

Per le operazioni che implichi l'acquisto di beni o servizi si dovranno tenere distinte la funzione di chi effettua l'ordine e chi provvede materialmente al pagamento.

7. COMPITI E VERIFICHE DELL'ODV

È compito dell'OdV:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- verificare il rispetto e l'osservanza delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, da parte dei rispettivi destinatari;
- emanare eventuali istruzioni per l'applicazione delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- analizzare ogni segnalazione che dovesse giungere in ordine a possibili violazioni della presente Parte Speciale o relativa al compimento di fatti illeciti o anche solo di fatti "sospetti", predisponendo apposita relazione da inviare al Consiglio di amministrazione e proponendo, se del caso, l'adozione delle opportune misure disciplinari;

- indicare al *management* ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati.

Considerazioni conclusive

Come si è accennato , il decreto legislative 231/01 è in continua evoluzione .

Ciò comporta la necessità di una costante verifica e soprattutto di un puntuale aggiornamento del presente Modello, in ragione delle nuove figure di reato che saranno introdotte.

Ogni proposta di modifica del Modello dovrà essere predisposta dall'Odv e da questi sottoposta all'approvazione del Cda .

Ovviamente , come si è già evidenziato nel corpo del Modello, non tutti I reati presi in considerazione dal Decreto interessano direttamente la Società, in quanto alcuni di essi , e così potrebbe essere per le fattispecie che in futuro verranno inserite, sono per così dire estranei all'oggetto sociale societario e risulta perciò assai improbabile la loro commissione da parte dei suoi esponenti o dipendenti. Tanto più che il requisito di fondo necessario perchè dalla commissione di un reato da parte di un dirigente o soggetto apicale possa derivare una responsabilità amministrativa dell'Ente, è, ai sensi dell'art5 del decreto, che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

OTTAVA

PARTE SPECIALE

(Policy whistle blowing)

Ricognizione della normativa vigente

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali ("Decreto").

Il Decreto ha parzialmente modificato l'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 introducendo in tale contesto normativo i principi recepiti dal Decreto.

Nello specifico, come da verbale del CDA del 26/10/2023 e in applicazione del Decreto per la Tai Milano spa ha attivato "il canale di segnalazione interna" ("Canale di segnalazione") con modalità tali da garantire la richiesta riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa eventuale documentazione anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti degli stessi. La gestione del Canale di segnalazione, meglio definita in seguito, è affidata alla Funzione ed al responsabile dell'Internal Audit.

Obiettivo

La presente Policy è volta a evidenziare la procedura di protezione delle persone che effettuano una segnalazione e le modalità di esecuzione della stessa in occasione di - comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli sottoelencati: si tratta in generale di violazioni alle norme che regolano l'amministrazione, la contabilità, al codice civile o al codice penale;

Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.: si tratta delle violazioni delle procedure attuate dalla società al fine di evitare la commissione dei reati presupposto (es. corruzione, reati societari, omicidio colposo, lesioni gravi, reati o illeciti ambientali, reati o illeciti relative alle norme alla

sicurezza sul lavoro, contrabbando, etc)

Violazione del modello di organizzazione e gestione della Società diversi da quelli sottoelencati: si tratta della violazione delle disposizioni contenute nel modello attuato e divulgato dalla società

Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al nuovo decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi: si tratta di comportamenti che violano le norme nazionali o internazionali nelle materie sopra indicate;

Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea: si tratta di tutti i comportamenti che la legge italiana qualifica come fraudolenti;

Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società: si tratta di comportamenti volti a impedire o falsare la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali e la relativa libera concorrenza;

Atti o comportamenti che vanificano le norme nazionali e internazionali nelle materie indicate nei precedenti tre punti;

I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi e i diritti di denuncia alla Autorità Giudiziarie, di Vigilanza o regolamentari o agli organi di controllo.

Definizioni

Prima di procedere con la declinazione degli aspetti sostanziali ed operativi correlati alla modalità di effettuare e gestire le Segnalazioni, con le seguenti definizioni si intende precisare il significato che viene attribuito a taluni termini utilizzati:

Segnalante o Whistleblower: persone che effettuano la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Segnalazione: comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni rubricate al Paragrafo 2 che precede.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

I soggetti coinvolti

Il Decreto ha delineato l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni di cui alla presente procedura.

In particolare, tra i soggetti destinatari del Decreto vengono considerati:

tutti i dipendenti della Società a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello funzionale ricoperto;

tutti coloro che collaborano con la Società (lavoratori subordinati e parasubordinati, collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, stagisti, liberi professionisti, consulenti, clienti, fornitori);

azionisti, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Contenuto della segnalazione

La Segnalazione deve avere ad oggetto condotte e/o violazioni evidenziate al Paragrafo 2 che precede.

La Segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione del Personale.

Eventuali segnalazioni pervenute in forma anonima non verranno prese in considerazione e pertanto le informazioni incluse non saranno oggetto di approfondimento.

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e quindi deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo di accadimento degli eventi descritti e le generalità o informazioni afferenti i soggetti coinvolti;
l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non sono meritevoli di tutte le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo. In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche. In calce alla policy è riportato un modulo che il segnalatore potrà utilizzare.

I destinatari della segnalazione

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, la Società, in ottemperanza con il Decreto, ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba essere diretto esclusivamente alla Funzione Internal Audit ("IA"). La stessa, adeguatamente formata ed edotta delle finalità e modalità operative del Decreto, agirà in modo da garantire i Segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del Segnalante (anche per il tramite di dispositivi informatici), nonché della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della relativa documentazione; nel contempo IA pone in essere ogni opportuna iniziativa per la compiuta valutazione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In considerazione quindi di quanto sopra indicato, la Tai ha istituito tre canali di comunicazione alternativi:

In forma cartacea tramite raccomandata è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione" e indirizzata a Ufficio WhistleBlowing Tai milano spa via errico petrella 21 20124 Milano

Brevi manu a IA

Telefonicamente al numero 348 3549301

Le segnalazioni pervenute all'IA vengono raccolte, gestite e conservate tramite un apposito software in un archivio al quale è consentito l'accesso solo da parte dell'IA.

I compiti di chi riceve la segnalazione

IA prende in carico la segnalazione e rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione; IA ha la facoltà di chiedere al segnalante eventuali integrazioni o precisazioni e avvia la necessaria istruttoria. A conclusione degli accertamenti e comunque entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, l'IA fornisce riscontro alla segnalazione e assume ogni opportuna iniziativa in ragione dell'esito dell'istruttoria.

L'IA verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione attraverso ogni attività che ritiene opportuna, compresa l'audizione di eventuali altri soggetti che possono

Di seguito link per recupero documento a tutela privacy;

<https://www.privacylab.it/informativa.php?11118467744>

Tutela del segnalante

La Società non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del segnalante e delle persone coinvolte in ambito disciplinare. La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei "casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile". La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la Segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

Le protezioni fornite dalle normative includono:

Anonimato: Il nome del whistleblower non può essere rivelato senza il suo consenso esplicito.

Immunità: Il whistleblower è protetto da rappresaglie, discriminazioni o sanzioni derivanti dalla segnalazione.

Protezione Legale: Se un whistleblower subisce rappresaglie, può richiedere il risarcimento dei danni e l'annullamento delle misure discriminatorie.

Il sistema sanzionatorio

Ove la Società dovesse riscontrare abusi dello strumento di Segnalazione o violazioni a carico del Segnalato o, comunque, situazioni non coerenti con le policy aziendali o con le disposizioni normative applicabili provvederà ad assumere ogni opportuna iniziativa avuto riguardo alle determinazioni del Decreto.

Trattamento dei dati personali

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, la Società ha la necessità di trattare determinati dati personali del Segnalante e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni.

I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

Ogni segnalazione sarà seguita da un'informativa ex art. 13 Regolamento UE 679/ 2016.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dall'IA agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/ o disciplinare nei confronti del Segnalato, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico, per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella presente Policy.

Aggiornamento della Policy

La Policy sarà oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e dell'esperienza maturata.